

*handwritten signatures and scribbles*

**Santi Delia**  
avvocato

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

Ricorso

APSEM	Prov. Sv. Fm. Man.	ASI	Sostituz. Imposta	7	Rettore
APS	Prov. e Sicurezza	APICoG	Plan. Cont. Gest.		Pro Rettore
ALoSav	Log. Sp. e Verde	ASeG	Servizi Gen.	4	Dir. Amm.vo
ALPI	Atti. Pab. Immob.	ARSSaNI	Rapporti S. S. N.		Org. Collegiali
ASST. Fm. LAVORI		AGAP	Gest. Amm. Part.		C.G.A.A.C.
APPAM	Prov. Pab. Mobit.	AFD	Formazione		Economato
ADI	Didattica	ADULA	Un. Leg. Avv. Tum.		Serv. Isp. Int.
ARI	Ricerca	ARIT	Rep. Istuz. Ter.		16° C.G.A.
APoCI	Poli. Comun. Int.	U.S.R.	Un. Staff Rett.		Un. Coord. SAD
AFI	Finanziaria		Nucleo di Valutazione		Archivio

*Sofia*

nell'interesse del Sig. **ROSARIO FISICHELLA**, nato a Giarre il 15 dicembre 1989

(C.F. FSCRSR89T15E017F), rappresentato e difeso, per mandato speciale

marginale del presente atto, dall'Avv. Santi Delia

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

persona del Ministro *pro tempore* e

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**, in persona del Rettore *pro tempore*

per l'annullamento, in parte qua, previa misura cautelare

a) della deliberazione del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chir. con il quale veniva indicato un numero di posti pari a 300 + 5 extracomunitari di cui 2 cinesi e dei successivi provvedimenti d'Ateneo di stima del contingente;

b) del D.M. 3 luglio 2009, pubblicato nella G.U. 14 luglio 2009, n. 161 e del D.M. successivo del 4 agosto 2009 di "Ridefinizione posti corsi di laurea e di laurea specialistica A.A. 2009-2010" con i quali è stato fissato, per lo stesso anno accademico, il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartendolo fra le Università, nella parte in cui limitano l'istruttoria e la capienza dei posti della resistente anche non ammettendo in sovrannumero il ricorrente;

c) della graduatoria del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2009/2010 nella quale il ricorrente risulta collocato oltre il

300° posto e, quindi, non ammesso al corso, consultabile sul sito della Facoltà e contenente l'attribuzione del punteggio al ricorrente il cui analitico dettaglio è

Mi rappresenti e difenda l'Avv. SANTI DELIA del Foro di Messina, presso il quale eleggo domicilio come a fianco ed al quale conferisco ogni più ampio mandato per ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di proporre domande cautelari o di rinunziare in tutto o in parte ai singoli motivi, al giudizio, alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli, nonché di agire in sede esecutiva. Presa visione dell'informativa ex art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, presto il mio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'adempimento dell'incarico professionale conferito con il presente mandato.

*Handwritten notes:*  
Ri. della Ris. n. 2  
Vine le forme  
*[Signature]*

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA	09 NOV. 2009	Prof. P. S. S. P.
Pres. Ufficio Generale		Tit. U. C. I.

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.della@studiogaleosaita.it  
Via Ducazio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvantedella@alice.it - @pec avvantedella@confpec.it

visibile sul sito www.accessoprogrammato.miur.it mediante username e password in atti, e comunque riportato nel presente atto e documentato mediante la produzione allegata;

d) della prova di ammissione predisposta da tale Commissione e, in particolare, dei quesiti meglio specificati in atti e nelle perizie sempre in atti, solo nella parte in cui pregiudica la collocazione in graduatoria del ricorrente;

d1) dei verbali della predetta Commissione del 25 maggio 2009 e del 4 giugno 2009 e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione di esperti di cui al punto precedente ha individuato gli ottanta quesiti per gli aspiranti studenti in Medicina e Chirurgia, resi per la prima volta noti ai candidati in data 3 settembre 2009, e degli atti della predetta commissione e del M.I.U.R. con cui sono stati resi esecutivi gli stessi quesiti, nonché nella parte in cui non contengono l'attestazione della validità ex art. 2 comma 6 del D.m. 14 maggio 2009 e come meglio indicato in atti;

d2) del Decreto Ministeriale del 14 maggio 2009 e della rettifica dello stesso intervenuta mediante D.M. del 29 maggio 2009, con cui, ex art. 3 del D.M. 18 giugno 2009, è stata costituita un'apposita Commissione di esperti per la redazione di ottanta quesiti a risposta multipla della prova di ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina e Chirurgia e del relativo decreto di nomina;

d3) del provvedimento (del quale non si conosco l'autore) denominato "Avviso", dell'11 settembre 2009, che ha modificato i criteri di correzione delle prove, individuando, relativamente al quesito n. 54, la risposta corretta in quella contraddistinta dalla lett. d), anziché dalla lett. a), come inizialmente indicato e, relativamente al quesito n. 72, la risposta b), anche in questo caso in sostituzione

---

---

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770220 - e-mail: santi.delia@studiolegalesaitta.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avv.santidelia@alice.it - @pec: avv.santidelia@onfpec.it

di quella contraddistinta con la lett. a);

e) del D.M. 18 giugno 2009, con il quale sono stati stabiliti modalità e contenuti delle prove di ammissione, anche nella parte in cui (art. 6) stabilisce che *“per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 si tiene conto dei seguenti criteri: (...) b) in caso di parità di voti, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”* nonché, nella parte in cui occorrer possa, per esorbitanza normativa dei provvedimenti citati per tutti i motivi in atti e per violazione della riserva di legge circa la determinazione dei criteri di valutazione delle prove *de quibus*;

e1) del bando in atti nella parte in cui, richiamandosi al D.M. 18 giugno 2009, sancisce che *“in caso di parità di voti, prevale la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (D.M. 18 giugno 2009 art. 6); in caso di ulteriore parità di voti, prevale, in ordine decrescente, il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione (rispettivamente) dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più giovane anagraficamente”*;

e2) del bando in atti anche per la parte in cui non prevede che in caso di titoli o esperienze di studio successive ed ulteriori rispetto al diploma di istruzione secondaria superiore, si tenga conto degli stessi ai fini della determinazione del punteggio;

f) del bando di ammissione al predetto concorso pubblicato il 6 luglio 2009, anche ove venga interpretato nel senso di non consentire la redistribuzione ai cittadini comunitari dei 5 posti riservati ai cittadini extracomunitari non residenti in Italia (di cui 2 aderenti al progetto Marco Polo) nell'ipotesi in cui tali posti non siano

Via F. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770226 - e-mail: [santi.delia@studiolegalesaitta.it](mailto:santi.delia@studiolegalesaitta.it)  
Via Ducazio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avveantidelia@alice.it](mailto:avveantidelia@alice.it) - @pec [avveantidelia@onfpec.it](mailto:avveantidelia@onfpec.it)

stati assegnati, in tutto o in parte, ai soggetti interessati;

f1) del medesimo bando di ammissione, anche ove venga interpretato nel senso di non consentire gli scorrimenti che si rendessero possibili grazie al passaggio diretto al 2° anno degli ammessi che ne facciano richiesta o nel caso di posti vacanti, trasferimenti e rinunce;

f2) degli scorrimenti della graduatoria sempre nella parte in cui non considerano l'iscrizione del ricorrente;

g) del D.R. 18 settembre 2009 n. 9980 di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso;

h) di tutti i provvedimenti richiamati e/o menzionati nel bando di cui al punto precedente, ivi compresa ogni eventuale e connessa delibera, benché non conosciuta, adottata dagli organi accademici competenti e/o richiamata nel bando medesimo e sempre in parte qua e ove occorrer possa;

#### **per l'accertamento**

del diritto dei ricorrenti di essere ammessi al Corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'iscrizione opposta **per la condanna**

delle Amministrazioni intimata all'adozione dei relativi provvedimenti e al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

#### **PREMESSE:**

Il 3 settembre 2009 si sono celebrate le prove di ammissione ai corsi programmati di Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2009/2010. Le domande, con le relative risposte, venivano pubblicate sul sito [web](http://web) [www.accessoprogrammato.miur.it](http://www.accessoprogrammato.miur.it) a correzione dei *tests* intervenuta da parte del Cineca. In data 13 settembre 2009, il M.I.U.R., dopo aver pubblicato da

Via E. Bisazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiedegales-nit.it  
Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvautidella@alice.it - @pec avvautidella@unipe.it

giorni le soluzioni, ammetteva alcuni errori nelle domande e nelle risposte fornite (indicate, per comodità ministeriale, *sub lett. A*), pubblicando sul proprio sito web il seguente avviso: ***“Prova di ammissione al corso di laurea specialistica in Medicina e Chirurgia. Si comunica che ai fini della determinazione del punteggio relativo ad ogni modulo di risposte fornite dai candidati alla prova svoltasi il 3 settembre verranno considerate corrette, rispetto a quanto già pubblicato: per il quesito n. 54, la risposta D); per il quesito n. 72, la risposta B)”***.

A seguito di questo *“scientificamente opinabile”* mutamento di risposte - come si vedrà nel prosieguo, non si tratta di un mero errore materiale o di correzione in quanto tutto dipende da un'errata formulazione del quesito e dalle mancate specificazioni di molteplici elementi -, molti aspiranti (tra cui il ricorrente) non venivano ammessi.

L'Università di Catania, in data 18 settembre 2009, pubblicava la graduatoria, collocando il ricorrente oltre il 300° posto. A seguito degli scorrimenti, tuttavia, l'Ateneo Catanese immatricolava gli idonei in graduatoria sino alla posizione n. 321 con il punteggio di 42,75. Il Sig. Fisichella, **che ha totalizzato il medesimo punteggio di tale ultimo ammesso**, si trova classificato alla posizione n. 327. La collocazione in posizione non utile in graduatoria del ricorrente è palesemente illegittima e va annullata, unitamente agli ulteriori provvedimenti in epigrafe, per i seguenti

#### MOTIVI

I motivi di ricorso che seguono sono trattati in ordine tanto logico quanto di interesse in relazione alla specifica posizione del ricorrente. In

particolare:

1) Con il primo motivo di ricorso si è censurato la norma del bando e del D.M. relativa alla preferenza da accordare al voto di diploma in caso di parità di punteggio;

2-4) Con i successivi tre motivi di ricorso (il secondo sulla necessità che vengano usati anche i posti riservati agli extracomunitari ed ai rinunciatari, il terzo relativo all'istruttoria svolta dall'Ateneo il quarto a quella compiuta dal M.I.U.R.) si è censurato l'esiguo numero di posti quantificato dall'Ateneo catanese (n. 305) che, viceversa, avrebbe dovuto essere stimato in un numero non inferiore a 315 così da consentire al ricorrente di essere ammessi;

5-6) Solo in via subordinata, si sono censurati, con i motivi nn. 5 e 5, i quesiti somministrati indicati in perizia, dimostrando che ove venissero espunti dalla prova, il ricorrente sarebbe stato ammesso;

7-11) solo in via ulteriormente gradata gli ulteriori motivi da 7 a 11, il cui accoglimento comporterebbe l'annullamento dell'intero concorso;

**I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL D.M. 18 GIUGNO 2009 N. 264 E DEL BANDO DI CONCORSO NELLA PARTE IN CUI STABILISCE CHE "IN CASO DI PARITÀ DI VOTI, PREVALE LA VOTAZIONE DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE". VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

È preliminarmente necessario porre attenzione sulla collocazione dell'odierno ricorrente in posizione deteriore nella graduatoria dell'ateneo

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714091 - Fax: 090/770228 - e-mail: [santi.delia@studiodiologiaesuita.it](mailto:santi.delia@studiodiologiaesuita.it)  
Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avvsantidelia@alice.it](mailto:avvsantidelia@alice.it) - [@pec:avvsantidelia@unipec.it](mailto:@pec:avvsantidelia@unipec.it)

(327) rispetto a quella del MIUR (319) (cfr. documentazione in atti ove emerge che a seguito degli scorrimenti oramai terminati l'ultimo degli ammessi è il 321°). La questione rileva in particolar modo per il Sig. Fisichella il quale si è collocato in posizione *ex aequo* con l'ultimo degli ammessi

La causa di tale situazione va ricercata nella succitata normativa ministeriale e nel bando d'Ateneo i quali, nel determinare i criteri per la valutazione delle prove, stabiliscono che in caso di parità di voti, prevalga la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

A tale proposito va innanzitutto evidenziata l'esorbitanza normativa dei provvedimenti universitari e ministeriali nel caso *de quo* a fronte della riserva di legge circa la determinazione dei criteri di valutazione delle prove *de quibus*. Infatti, in base a tale riserva, non sarebbe spettato ad un provvedimento rettorale e ministeriale la determinazione dei criteri di valutazione in questione, ma ad una norma di livello legislativo.

Assolutamente e manifestamente illogico risulta, poi, il criterio adottato dal citato art. 6 per la valutazione delle prove dei candidati. Invero se la *ratio* sottesa a tutto il sistema dell'accesso programmato consiste nel consentire ai più meritevoli l'accesso ai corsi di studio per i quali è prevista la selezione, la prevalenza accordata, in caso di parità di voti, al candidato che abbia conseguito il voto più alto all'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, senza prevedere che si tenga conto anche di eventuali ulteriori successivi titoli acquisiti dai candidati, risulta assolutamente illogico e contrario rispetto alla *ratio* suddetta. Nel

---

Via E. Biazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: [santi.della@studiolegalesaitta.it](mailto:santi.della@studiolegalesaitta.it)  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avvsantidella@alice.it](mailto:avvsantidella@alice.it) - @ per [avvsantidella@ent.pec.it](mailto:avvsantidella@ent.pec.it)

caso di specie l'art. 4 citato prevede che in caso di parità di voti, prevalga la votazione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e che in caso di ulteriore parità di voti, prevalga, in ordine decrescente, il punteggio attenuto dal candidato nella soluzione (rispettivamente) dei quesiti relativi agli argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. In caso di ulteriore parità a prevalere è il candidato più giovane anagraficamente.

A nostro avviso l'ordine previsto dalla predetta norma è illogico poiché penalizza il criterio del punteggio ottenuto dal candidato nei vari argomenti e penalizza la valutazione della stessa prova rispetto ad ulteriori fattori esterni legalmente e normativamente non previsti. Penalizzare poi nella scelta del futuro un candidato, nel caso ad esempio di parità di voto e parità negli altri fattori, per il solo criterio dell'età quando in linea di massima si tratta di soggetti che hanno iniziato nello stesso anno la carriera scolastica (ma magari uno è nato a gennaio e un altro a febbraio...) ci appare francamente inconcepibile, incostituzionale e in ogni caso non applicabile alla materia in esame ove sono coinvolti il diritto studio e beni della vita costituzionalmente tutelati.

Le superiori perplessità trovano evidente riscontro nell'ottima posizione, tanto nella graduatoria del Ministero che in quella dell'Università resistente, del Sig. Fisichella che, collocatosi *ex aequo* rispetto all'ultimo candidato in posizione utile, risulta tra i non "*fortunati*" in ragione di tale aberrante criterio. Questi risulta non essere il primo tra i pari voto, non in ragione degli altri criteri previsti dalla norma, ma per quello del titolo di studio. Così facendo - tenendo cioè in considerazione il solo diploma di



Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiolegalesantia.it  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avv.santidelia@alice.it - @pec avv.santidelia@cnfpec.it

scuola secondaria superiore -, tuttavia, si consente l'accesso non a chi risulta più meritevole e preparato.

**L'odierno ricorrente, infatti, è attualmente iscritto al secondo anno della facoltà di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche presso lo stesso Ateneo Catanese,** ed ha sostenuto con successo gli esami del primo anno di detta facoltà il che gli attribuisce non solo una preparazione in campo medico decisamente superiore a quella degli altri candidati, ma anche un titolo a rigor di logica preferenziale ai fini dell'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia. Il Sig. Fisichella, peraltro, ove fosse risultato collocato in posizione utile in graduatoria, in ragione dei CFU maturati a CTF, avrebbe potuto chiedere al Comitato didattico di Facoltà, possedendone le condizioni di legge, di passare direttamente al secondo anno.

Come può, allora, un decreto rettorale considerare l'odierno ricorrente, non di pari valore accademico, ma addirittura inferiore agli altri candidati i quali, seppur avendo riportato un punteggio pari al suo, non possono sicuramente vantare la preparazione specifica dello stesso ai fini dell'accesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia in questione!?!

L'aberrante criterio, peraltro, risulterebbe applicabile anche ove il candidato, diplomatosi a suo tempo con il "vecchio 36", ma oggi in possesso di una laurea di ambito afferente a quella per cui è concorso, acquisita con il massimo dei voti e la lode, si sia collocato *ex aequo* ad un centista.

**L'accoglimento di tale motivo di ricorso permetterebbe al ricorrente l'immediata ammissione ai corsi.**

Via E. Bizzia, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 714699 - Fax: 090770229 - e-mail: santi.delia@studiodelgalebsaitta.it  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335627263 - e-mail: accademici@uni-ct.it - @per avvisti@uni-ct.it

## II. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

### VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N.

### 264. ECCESSO DI POTERE PER ILLEGITTIMITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA DI

### UNA INTERPRETAZIONE CHE ANTEPONGA NELLA DETERMINAZIONE DEL

### NUMERO DEGLI ACCESSI AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

### L'ELEMENTO DEL FUTURO FABBISOGNO DI PROFESSIONALITÀ MEDICHE

### ALL'ATTUALE POTENZIALITÀ FORMATIVA UNIVERSITARIA. VIOLAZIONE

### DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

### CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLO STESSO

### ATENEEO.

Come accennato in premessa il bando di concorso prevedeva che il numero di posti disponibili fosse pari a 300 oltre 5 posti riservati a cittadini extracomunitari di cui 2 cinesi. Nessuna graduatoria, tuttavia, risulta essere pubblicata per tale contingente. Deve dedursi, dunque, stante anche il silenzio serbato dall'Ateneo sull'istanza di accesso del ricorrente che tutti questi posti siano rimasti vacanti.

Com'è noto, inoltre, ove gli ammessi collocatisi in posizione utile provengano da altre Facoltà e possano dimostrare di avere conseguito 21 CFU, possono chiedere al Comitato didattico di Facoltà di essere ammessi direttamente al secondo anno lasciando così liberi i corrispondenti posti al primo anno.

Con istanza di accesso è stata richiesta "copia conforme all'originale del provvedimento con il quale sono stati utilizzati i 5 posti rimasti vacanti a seguito della pubblicazione della graduatoria relativa agli studenti extracomunitari e/o provvedimento o altro atto dal quale possa

---

Via E. Biazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090770228 - e-mail: santi.delia@studiodiagnostica.it  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avv.santidelia@alice.it - @pec avv.santidelia@entpec.it

*evincersi la volontà dell'Ateneo di non usare i residui posti disponibili a favore dei comunitari in graduatoria" nonché "copia conforme all'originale del provvedimento con il quale sono state accolte le eventuali richieste degli studenti ammessi nell'anno in corso i quali, però, in ragione dei crediti acquisiti nell'anno precedente presso altra facoltà, possono chiedere ed ottenere il passaggio al secondo anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia".* Allo stato, come detto, nessun riscontro è stato dato e ci si riserva, pertanto, di impugnare l'eventuale provvedimento con motivi aggiunti una volta che verrà conosciuto.

A quanto è dato desumere dai provvedimenti di scorrimento della graduatoria principale, tuttavia, nessuno dei 5 posti rimasti vacanti è stato ricoperto facendo riferimento ai soggetti utilmente collocatosi nella graduatoria principale e, ciò, in evidente violazione delle norme evidenziate nell'epigrafe del presente motivo. Parimenti nessuno dei numerosi posti resisi liberi dai passaggi al secondo anno accordati è stato ricoperto mediante scorrimento.

1. Com'è noto, il diritto allo studio è costituzionalmente tutelato e non può essere compresso se non per la necessità di garantire in ciascuna Università un equilibrato rapporto tra studenti e docenti, in ragione delle aule e delle strutture a disposizione, al fine di assicurare la regolarità dei corsi.

La limitazione degli accessi ai corsi universitari attraverso lo strumento della programmazione è nata dall'esigenza di garantire *standards* minimi formativi, identici su tutto il territorio nazionale (e comunitario) (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. II, nn. 1434 e 1637 del 2007). Di conseguenza, ciò che

Via E. Biazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: [santi.delia@studiodiagnostica.it](mailto:santi.delia@studiodiagnostica.it)  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [acc.santidelfin@unict.it](mailto:acc.santidelfin@unict.it) - [avv.santidelfin@unict.it](mailto:avv.santidelfin@unict.it)

assume rilevanza, ai fini del contingentamento delle iscrizioni al primo anno, è essenzialmente la valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, mentre il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo è relegato a criterio subalterno ed eventuale e quindi non vincolante (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. II, n. 1416/2005 e T.A.R. Lazio-Roma, n. 189/2006 e oggi anche AGCM, 16 aprile 2009, in bollettino AGCM 15/2009, più diffusamente infra), posto che questo risulta influenzato da una serie di variabili non astrattamente quantificabili, ma prevedibili solo su base statistica. Inoltre, atteso che "il contingente degli studenti da immatricolare scaturisce da un apposito iter istruttorio finalizzato all'esatta ricognizione del potenziale formativo disponibile anche in relazione al numero degli studenti extracomunitari, non si vede la ragione per la quale l'Amministrazione non debba utilizzare i posti residui che, comunque, costituiscono l'esito di un procedimento di verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie" (T.A.R. Palermo, Sez. I, 4 agosto 2008, n. 1076).

Identico principio, evidentemente, deve essere esteso ai posti del primo anno resisi liberi a seguito di accordato passaggio al secondo anno dei soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di legge atteso che, in relazione a tali casi, l'Ateneo ha consentito il passaggio avendo preventivamente valutato l'esistenza di corrispondenti posti liberi al secondo anno in virtù di rinunce o trasferimenti frattanto autorizzati. Il "budget" degli iscrivibili, così come stabilito di anno in anno, in altre parole, non viene intaccato in alcun modo, essendovi la garanzia che solo in virtù della vacanza di determinati posti possa essere accordato il relativo rimpinguamento.

Via E. Biazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiodiagaleasaitta.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvsantidelia@ahoe.it - @pec avvsantidelia@cnfper.it

Pertanto, da un punto di vista della realizzazione dell'interesse pubblico generale, è innegabile che una acquisizione di forze universitarie inferiore alle complessive potenzialità recettive delle strutture universitarie contrasti con la dichiarata finalità pubblica della programmazione delle immatricolazioni, che è quella della piena e completa saturazione di tutti i posti disponibili (cfr. T.A.R. Napoli, Sez. II, n. 10874/2003 cit.) “e, considerato che il numero ottimale di studenti da immatricolare presso l'Università di [Catania per l'a.a. 2009/2010 è costituito da 305 unità], ***l'Amministrazione ha l'obbligo di utilizzare totalmente e favorire quanto più possibile la domanda di formazione professionale, anche in relazione ai principi costituzionali individuati agli articoli 33 e 34 della Costituzione***” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, nn. 2583 e 2584 del 2006).

2. In aggiunta a tali considerazioni di ordine generale, non può sottacersi l'ulteriore secondo cui l'iscrizione del ricorrente in utilizzazione di uno dei posti riservati agli studenti extracomunitari (e dagli stessi non utilizzati) o, comunque, resisi liberi a seguito del passaggio diretto al secondo anno di vincitori del test di ammissione, non comporterebbe comunque eccedenza di studenti iscritti rispetto al numero di posti assegnati alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania dall'art. 1, co. 2, D.M. 3 luglio 2009 e dalle tabella agli stessi allegate per studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia. Ed invero il citato D.M., dopo aver determinato (art. 1, co. 1, del D.M. 3 luglio 2009) in complessivi 8.075 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe 46/S, distingue (art. 1, co. 2) due sub-contingenti: l'uno

Via E. Biazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: [santidella@studiedelgaesuita.it](mailto:santidella@studiedelgaesuita.it)  
Via Ducezio, 11 - 98124 Alessina - Cell. 3335625263 - e-mail: [accasandela@libero.it](mailto:accasandela@libero.it) - [accasandela@unipa.it](mailto:accasandela@unipa.it)

di n. 8.075 posti, ripartiti fra le università secondo la tabella allegata, riservato agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, ed altro di n. 493 destinati agli studenti stranieri residenti all'estero (ex D.M. 3 luglio 2009 senza successive integrazioni).

Il successivo art. 2 del medesimo D.M., con separati commi in ragione di ciascuno dei detti sub-contingenti, prevede che ciascuna università disponga l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata, e di quelli non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito, nel limite del contingente ad essi riservato. La tabella allegata al D.M. 3 luglio prevede, infine, l'assegnazione di n. 300 posti all'Università di Catania a valere del sub-contingente di complessivi 8.075 posti riservato agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia.

*"In conclusione, poiché l'Università resistente ha ritenuto che il numero ottimale di studenti da immatricolare fosse - in relazione alle risorse disponibili - di [305 unità, di cui 5] riservati agli extracomunitari non residenti, essa aveva l'obbligo di completare tale contingente a vantaggio degli studenti italiani, realizzando quel "pieno impiego" delle risorse disponibili insito nel sistema normativo cui si richiama il ricorrente e, quindi, favorire quanto più possibile la domanda degli studenti, anche in relazione ai principi di cui agli art. 33 e 34 della Costituzione"* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 5 agosto 2003, n. 10874).

**L'accoglimento di tale motivo di ricorso permetterebbe al ricorrente l'immediata ammissione ai corsi.**

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: [santi.delia@studiologicalesaitta.it](mailto:santi.delia@studiologicalesaitta.it)  
Via Ducezio, 14 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avvzantidela@alice.it](mailto:avvzantidela@alice.it) - [@pec avvzantidela@cnfpec.it](mailto:@pec avvzantidela@cnfpec.it)

Ed infatti, pur ammettendo per mera ipotesi che nessuno tra gli ammessi abbia beneficiato del passaggio diretto al secondo anno (a Palermo, come da provvedimento che si allega, sono ben 16 coloro che si trovano in tale condizione), sarebbe sufficiente lo sfruttamento dei 5 posti vacanti nell'ambito del contingente degli extracomunitari per consentire di immatricolare (dal candidato collocato al n. 322) proprio sino alla posizione (n. 327) del ricorrente. Il candidato collocato alla posizione n. 324, infatti, è vincitore della prova di odontoiatria (n. 37 in graduatoria **Castellino Niccolo'** 01/04/1991) ed ivi già immatricolatosi.

**III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Com'è noto, la L. n. 264/1999, ha stabilito che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale per l'iscrizione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia viene effettuata con decreto ministeriale *“sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenuto anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”* (art. 3, 1° c., lett. a); i posti vengono ripartiti tra le Università, con decreto ministeriale, *“tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio”* (art. 3, 1° c., lett. b).

La valutazione dell'offerta potenziale, al fine di determinare i posti disponibili, è effettuata sulla base *“a) dei seguenti parametri: 1) posti nelle*

Via E. Biazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090.770228 - e-mail: [santi.delic@studialegale.uni-ct.it](mailto:santi.delic@studialegale.uni-ct.it)  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avv.santidelic@abccat.it](mailto:avv.santidelic@abccat.it) / [@pec.avv.santidelic@uni-ct.it](mailto:@pec.avv.santidelic@uni-ct.it)

aule; 2) attrezzature e laboratori scientifici per la didattica; 3) personale docente; 4) personale tecnico; 5) servizi di assistenza e tutorato; b) del numero dei tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di laboratorio; c) delle modalità di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e metodologie per la formazione a distanza" (art. 3, 2° c.).

In sostanza, il complesso e articolato procedimento di individuazione "dell'offerta potenziale del sistema universitario", è caratterizzato da un ragionato raccordo tra M.I.U.R. e singole università onde garantire che la determinazione ministeriale del numero dei posti disponibili presso i vari atenei sia frutto di un'adeguata istruttoria svolta a livello locale.

1. Nella specie, la valutazione dell'offerta potenziale effettuata dall'Università di Catania è il risultato di un'istruttoria del tutto approssimativa e conduce a conclusioni assolutamente illogiche, giacchè, in maniera assolutamente immotivata, sol per il fatto che il Polo di Ragusa non verrà attivato, l'utenza sostenibile dell'Ateneo passa da 247 matricolare a 305. Il tutto, lo si ripete, non in ragione di nuove aule, nuovi laboratori o un maggior numero di docenti a disposizione ma, semplicemente, in ragione della "chiusura" del Polo di Ragusa ove dovevano essere impegnati i 60 posti in più oggi assorbiti dalla sede centrale

E' sufficiente porre a confronto le deliberazioni relative al solo Polo



Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiolegalesanti.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avv.santidelia@alice.it - @pec avv.santidelia@enfpec.it

centrale di Catania per gli anni 2006 (231 ammessi), 2007 (231 ammessi), 2008 (247 ammessi) e 2009 (305 ammessi), che si producono, per rendersi conto che:

**- le stesse 19 aule disponibili vengono adesso ritenute sufficienti ad accogliere 305 studenti, mentre nel 2006 non si potevano superare le 231 presenze;**

**- i 24 posti laboratorio, peraltro, alcuni dei quali distanti qualche chilometro dalla sede, pur apparendo risibili rispetto ai 153 dell'Università di Messina (che ha chiesto soli 225 posti) sono ritenuti egualmente sufficienti nel 2007 a stimare il proprio contingente per ospitare n. 231 matricole e, nell'anno in corso, per immatricolarne 305;**

**- i 630 posti letto che nel 2006 era ritenuti idonei per le attività didattiche di 231 studenti oggi diventano 500 e sono sufficienti ad ospitare 305 studenti (nonostante che a Messina, con 872 posti letto, si ritenga di immatricolarne solo 225).**

Non pare necessario soffermarsi a commentare ulteriormente tali dati, essendo evidente che quali che siano le risorse effettivamente disponibili (e qui non si dubita affatto che quelle dichiarate siano largamente sufficienti per le attività didattiche di 305 iscritti al primo anno ma, al contrario, che sarebbe ben possibile stimarne ulteriori), la Facoltà non intende iscrivere al primo anno più di 300 studenti (extracomunitari a parte). La verità è che, numeri alla mano, l'Università di Catania ha risorse sufficienti per immatricolare un numero di studenti ben superiore ai 305 richiesti e, solo per altre logiche, non vi provvede (o, quanto meno, non prova neanche a chiedere di poterlo fare al MIUR, sull'istruttoria condotta

Via E. Biazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090.770220 - e-mail: [santadelele@studbok.galea-ait.it](mailto:santadelele@studbok.galea-ait.it)  
Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 333625263 - e-mail: [accademico@ateneo.it](mailto:accademico@ateneo.it) o [pec@accademico@ateneo.it](mailto:pec@accademico@ateneo.it)

da questi si veda *infra*).

Il procedimento di determinazione del numero degli iscrivibili è quindi un mero arbitrio che nulla ha a che vedere con la copertura legislativa che, ove correttamente seguita, può comprimere il costituzionalmente tutelato diritto allo studio. **Sulla base di quanto detto, infatti, chi potrebbe dire, a contrario, che, a seguito di un'adeguata istruttoria, l'Ateneo catanese non potrebbe, in realtà, ospitare ben più dei 305 posti ora concessi? Perché soli 305 e non 312, così da consentire al ricorrente l'immatricolazione?**

**È evidente, pertanto, che l'illegittima istruttoria svolta incida direttamente sulla posizione del ricorrente.**

2. Siffatto *modus operandi* si pone, pertanto, in aperto contrasto con il surriportato art. 3, 2° c., L. n. 264/1999, che consente di limitare il numero delle iscrizioni al primo anno di corso soltanto sulla base di un'attenta valutazione della proporzione tra popolazione universitaria e concrete potenzialità didattiche delle facoltà. In altre parole, *"l'Università che per talune facoltà o corsi di laurea, abbia predeterminato il numero massimo di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, deve indicare i presupposti di fatto in base ai quali è stato determinato detto numero"* (T.A.R. Puglia-Bari, Sez. II, 17 novembre 1998 n. 859). Ed infatti, *"in sede di determinazione del numero di iscrizione ai corsi universitari, ammissibili in un determinato anno accademico, è necessario che le Università procedano ad una congrua istruttoria circa le strutture didattiche disponibili, che dia conto del rapporto ritenuto ottimale tra le stesse e il numero degli studenti anche in rapporto a quelli già iscritti"* (T.A.R. Liguria, Sez. II, 8 ottobre

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714599 - Fax: 090/770228 - e-mail: [scottidelia@studiolegalesaitta.it](mailto:scottidelia@studiolegalesaitta.it)  
Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avvsantidelia@abcat.it](mailto:avvsantidelia@abcat.it) - [@pec.avvsantidelia@entpcc.it](mailto:@pec.avvsantidelia@entpcc.it)

1999 n. 482).

Nel caso che ci occupa, viceversa, è evidente trattarsi di soluzioni preconfezionate giacchè l'Ateneo sembra aver proposto il proprio contingente avendo riguardo a fattori che poco o nulla hanno a che vedere con le risorse effettivamente disponibili e con i parametri dettati dalla Legge (e l'incongruenza tra la richiesta dell'anno in corso e quella dell'anno precedente e la tardiva richiesta di aumento del contingente, ne sono la conferma): il procedimento di determinazione del numero degli iscrivibili si traduce quindi, di anno in anno, in una vera e propria farsa, che sarebbe più dignitoso evitare del tutto.

La "ciliagina sulla torta", infine, è ivi adagiata dallo stesso Ministero che, quest'anno - a differenza di quanto previsto dalla Legge palesando ancor di più quanto vuoti appaiono tutti questi carteggi fra i vari Enti il cui unico scopo appare solo quello di ridurre a dismisura l'accesso alla professione di medico - ha formato il contingente dei posti da bandire pur se, "alla data del presente decreto la rilevazione effettuata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992 e successive modifiche non si è ancora tradotta in Accordo formale in sede di Conferenza per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome" (sull'importanza dell'apporto della stima occupazionale trasmessa dalle Regioni, cfr. seguente).

Numeri strutturali e graduatoria alla mano, il ricorrente (collocatisi appena 5 posti dopo l'ultimo ammesso), risulterebbe senza difficoltà tra gli ammessi.

#### IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 314099 - Fax: 090770228 - e-mail: [santi.delia@studiogalea.it](mailto:santi.delia@studiogalea.it)  
Via Durezzo, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avv@studelab.it](mailto:avv@studelab.it) - [q@pec.avv@studelab.it](mailto:q@pec.avv@studelab.it)

AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487,  
DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DELL'ART. 2 DEL  
PROTOCOLLO N. 1 DELLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI  
DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI E DEI PRINCIPI DI  
LIBERA CONCORRENZA E LIBERO MERCATO. ECCESSO DI POTERE PER  
DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.

Come già accennato il sistema di accesso ai corsi di laurea a numero chiuso considera un numero di posti disponibili, ripartito per Regioni e per Università, estremamente ridotto rispetto alla domanda di istruzione. Il meccanismo è sostanzialmente impostato su due distinte fasi: una di appannaggio degli Atenei volta alla stima del proprio potenziale formativo sulla base delle risorse e delle strutture disponibili, sul cui arbitrario esito si è già detto al precedente motivo, l'altro, parimenti illegittimo, che si consuma innanzi al Ministero.

In quella sede si attuano procedure non trasparenti, non razionali e non adeguatamente motivate, adottate anche con l'ausilio di un "Tavolo tecnico" composto da esponenti delle categorie di professionisti relativi ai corsi di laurea a numero chiuso, i quali hanno un interesse concorrenziale del tutto opposto all'allargamento delle maglie di tale sistema.

A tal proposito, merita di essere menzionata la recentissima posizione espressa nel mese di aprile 2009 dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato (AGCM), secondo la quale "...le modalità di determinazione del numero di posti universitari disponibili avviene sulla base di considerazioni che non risultano volte esclusivamente a garantire una formazione universitaria adeguata - ma che si fondano su valutazioni

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiodiologiaesaitta.it  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvsantidelia@adec.it - @pec avvsantidelia@unipr.it

*attinenti al fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo per il Servizio Sanitario Nazionale - le modalità di determinazione di tali posti possono restringere ingiustificatamente l'accesso alla professione, in quanto limitano l'accesso al relativo corso di laurea".*

Alla difesa preme mettere in evidenza lo stesso comportamento Ministeriale che nel D.M. del 3.07.2009 (attinente ad un altro corso di laurea ovvero Odontoiatria e Protesi Dentaria per il corrente a.a.) prendendo atto delle posizioni dei Tribunali Amministrativi e della pronuncia della Authority trasmessagli (*"VISTA la posizione del T.A.R. Lazio, Sez.III, esplicitata in più pronunce, con cui si ritiene prevalente l'offerta formativa degli Atenei rispetto alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale"*) *"VISTE le considerazioni espresse in data 21 aprile 2009 dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato"*) se ne discosta senza indugio omettendo di far propri tali principi nelle istruttorie dirette a stabilire i posti disponibili nei corsi di laurea a numero chiuso.

Per supportare tale considerazione, l'AGCM ha preso in considerazione i dati di cui all'anno accademico 2007/2008 e le immotivate e/o irrazionali scelte relative ai posti disponibili per ciascun ateneo. Sebbene la segnalazione si riferisca al numero chiuso per Odontoiatria, le considerazioni dell'Autorità sono estendibili anche alle altre facoltà sanitarie, fra cui in primo luogo quella di Medicina e chirurgia e ai tavoli tecnici per la determinazione dei posti a cui partecipano gli stessi Ordini Professionali con *"interessi di segno opposto"*.

Si legge, infatti, nella citata segnalazione:

*" (...) I passaggi fondamentali della procedura sopra illustrata per*

Via E. Di Azza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 714699 - Fax: 090 770228 - e-mail: [santi.aldia@studiodiagnostica.it](mailto:santi.aldia@studiodiagnostica.it)  
 Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [accad@studiodiagnostica.it](mailto:accad@studiodiagnostica.it) - [www.studiodiagnostica.it](http://www.studiodiagnostica.it)

la individuazione del numero chiuso sono riportati nella tabella "Passaggi per la definizione del numero chiuso" (Tabella 1) con riferimento, a titolo esemplificativo, all'anno accademico 2007/2008.

Da tale tabella risulta che, mentre gli atenei avevano dichiarato 919 posti disponibili rilevati sulla base delle esigenze del servizio sanitario fondate, a loro volta, sulla valutazione del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo sistema produttivo, il Ministero della salute aveva richiesto, invece, un numero inferiore, pari a 672 posti disponibili. A fronte di ciò, il Tavolo tecnico, a cui partecipano tutti i soggetti coinvolti, perveniva - e la motivazione di tale decisione non è stata riportata - al numero intermedio di 830 studenti. Numero, tuttavia, innalzato, nella fase conclusiva della procedura, dal MIUR a 848, anche qui in assenza di una motivazione chiara e specifica".

Tabella n. 1- Passaggi per la definizione del numero chiuso<sup>1</sup>

Anno accademico 2007/2008			
Offerta formativa	Esigenza del SSN	Ipotesi Tavolo Tecnico	Posti disponibili concordati
919	672	830	848

### 1. L'illegittimità del criterio del fabbisogno di professionalità nella determinazione del contingente dei posti disponibili.

L'Autorità ha osservato come, nell'ambito della procedura descritta

<sup>1</sup> Legenda:

- Offerta formativa individuata dagli atenei trasmessa al MIUR (valutazione dell'offerta formativa)
- Esigenza del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) definita dalle Regioni unitamente agli ordini professionali (valutazione del fabbisogno)
- Ipotesi Tavolo Tecnico con Ministero della salute, Presidi Università, Ordini professionali
- Posti concordati, sono il risultato concertato del Tavolo Tecnico (numero definitivo degli studenti residenti in Italia e stranieri non residenti in Italia ammessi)

---

---

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/776228 - e-mail: santi.delia@studiolegalesaitta.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvantedelia@pec.it - @pec avvantedelia@centpec.it

per la determinazione del numero annuale di posti disponibili, sono compiute anche valutazioni che non risultano finalizzate a garantire l'adeguatezza dell'offerta formativa, come indicato dalla disciplina comunitaria e ricordato dalla Corte Costituzionale (n. 383/98), ma che riguardano un diverso aspetto, ossia la situazione occupazionale.

Come detto, secondo il sistema vigente, le Regioni individuano autonomamente il fabbisogno in base a indicatori relativi al *turn over*, al tasso di occupazione attuale, al personale in formazione. Le considerazioni attinenti al fabbisogno del sistema produttivo e sociale, inoltre, vengono effettuate con esclusivo riferimento alla situazione occupazionale del Servizio Sanitario Nazionale, ossia alle strutture pubbliche e convenzionate con il SSN.

A. Sul punto l'Autoltà non ha potuto fare a meno di rilevare che *"dal punto di vista concorrenziale, non risulta condivisibile la scelta legislativa secondo cui, per la determinazione del numero chiuso (...), debba essere presa in considerazione la situazione occupazionale dei dentisti che operano nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale. Infatti, tale valutazione comporta una artificiosa predeterminazione del numero dei potenziali professionisti e determina, dal punto di vista economico, un ingiustificato irrigidimento dell'offerta di prestazioni (...), con l'effetto di restringere artificialmente il numero dei potenziali professionisti ed innalzare il prezzo delle relative prestazioni"*.

*"La prospettiva antitrust impone, quindi, un ripensamento sulla modalità di determinazione del numero dei posti universitari disponibili la quale, (...) dovrebbe fondarsi esclusivamente su valutazioni attinenti*

Via E. Bisazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax. 090.770228 - e-mail: [santi.della@studiodelgaio-sirt.it](mailto:santi.della@studiodelgaio-sirt.it)  
Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3333625263 - e-mail: [avv.santidella@free.it](mailto:avv.santidella@free.it) - [avv.santidella@pec.it](mailto:avv.santidella@pec.it)

*all'adeguatezza dell'offerta formativa universitaria, non potendo essere tenuta in alcuna considerazione l'analisi del fabbisogno di professionalità da parte del sistema sociale e produttivo, calcolato, peraltro, sulla base del solo fabbisogno proveniente dal solo Sistema Sanitario Nazionale*.

È profondamente contrario ai principi costituzionali e, in particolare, al diritto allo studio e a quelli comunitari di concorrenza e libera prestazione dei servizi, pertanto, un sistema come quello in essere che, per un verso determina il "numero chiuso" anche avendo riguardo a fattori quali l'analisi del fabbisogno di professionalità e, come se non bastasse, stima tale fabbisogno "restringendolo artificialmente" parametrandolo a fattori evidentemente distanti dalle reali logiche di mercato.

Sul punto, ove occorra, codesto On.le Tribunale potrà sollevare questione di legittimità costituzionale e di compatibilità al diritto comunitario dell'art. 3, lettera a), della Legge n. 264/1999, nella parte in cui dispone che la determinazione annuale del numero degli ammissibili debba avvenire "tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo" e dell'art. 6 *ter*, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 502/92, nella parte in cui determina che "ai soli fini della programmazione da parte del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario", la stima del fabbisogno debba avvenire con riguardo esclusivo alle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale.

B. La scarsa rilevanza in concreto dell'offerta formativa è attestata anche dalla prassi seguita dal MIUR che, ad esempio, per l'anno



---

Via E. Biazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiodiagnostica.it  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3333625263 - e-mail: avv.santidelia@alice.it - @pec avv.santidelia@enl.pec.it

accademico 2003/2004, ha previsto, che *“le università che insistono nella stessa regione possono concordare una diversa ripartizione dei posti, previa compensazione tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero degli studenti ammissibili nell'ambito regionale”* (così articolo 1, comma 2, D.M. 2 luglio 2003 *“Determinazione dei posti disponibili per l'ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2003/2004”*).

C. L'irrazionalità delle modalità di calcolo del fabbisogno, inoltre, è stata implicitamente rilevata dallo stesso MIUR nella risposta alla richiesta di informazioni inoltrata dall'AGCM, che ha evidenziato *“una variabilità tra le regioni nella metodologia di calcolo, negli indicatori presi in considerazione, nei settori considerati e la conseguente difficoltà dello stesso dicastero ad ottenere puntuali indicazioni sui diversi processi di definizione del fabbisogno regionale”*.

Insomma se uno studente è fortunato, in quanto la Regione ove insiste l'Ateneo presso cui ha deciso di provare i test ha fatto *“bene i calcoli”*, beneficerà di una istruttoria conforme a Legge, viceversa, il suo futuro (**il Sig. Fisichella è fuori per cinque posizioni**) sarà legato alle poco puntuali indicazioni che dalla *“sua”* Regione verranno offerte. Il tutto, è bene chiarirlo, non è opinabile ma è certificato dallo stesso Ministero.

**2. L'adeguatezza dell'offerta formativa e l'illegittimità di uno sfruttamento *“al risparmio”* delle strutture d'Ateneo disponibili.**

In relazione alla determinazione dell'offerta potenziale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L. n. 264/99, inoltre, in conformità con quanto censurato nei motivi precedenti, è stato chiarito dall'AGCM *“in sede di*

Via E. Biazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714093 - Fax: 090/770228 - e-mail: [santi.delia@stud.legalis-uni.it](mailto:santi.delia@stud.legalis-uni.it)  
Via Ducezio, 14 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [ass.zanichella@uni-ct.it](mailto:ass.zanichella@uni-ct.it) per [avvantidelia@uni-ct.it](mailto:avvantidelia@uni-ct.it)

*definizione del numero di posti disponibili da parte delle università con riferimento al problema delle esercitazioni, come dovrebbe essere considerata come necessaria l'adozione di un'organizzazione universitaria che ottimizzi l'utilizzazione delle poltrone odontoiatriche, permettendone l'uso da parte di più gruppi di studenti (prevedendo, ad esempio, anche turni per l'utilizzo della poltrona). Ciò permetterebbe corsi di laurea con un numero maggiore di studenti e quindi un maggiore confronto tra gli stessi, rendendo così possibile un miglioramento non solo della qualità dell'insegnamento ma anche dell'apprendimento".*

Lungi dal celarsi dietro la penuria di strutture o far finta che le medesime aule ritenute idonee 5 anni prima per 100 studenti ora lo siano per soli 50, dunque, dovrebbe essere onere degli Atenei sfruttare al meglio le dotazioni esistenti, anche attuando adeguate rotazioni tra gli studenti.

3. Anche in ragione di ciò, l'Autorità ha concluso affermando che *"alla luce delle considerazioni esposte, nella prospettiva di contemperare i principi della tutela qualitativa del percorso formativo degli iscritti ai corsi di laurea (...) con la salvaguardia della concorrenza nell'accesso alla professione, ritiene necessario, in sintesi, quanto segue:*

*- nella determinazione annuale dei posti disponibili dovrebbe essere tenuta in considerazione esclusivamente l'offerta formativa proveniente dalle università e non anche il fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;*

*- dovrebbero essere abbandonati i processi di contrazione del numero di posti universitari disponibili e dovrebbe essere assicurato il massimo ampliamento possibile dei posti universitari disponibili;*

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiolegalesaitta.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335025263 - e-mail: avv.santidelia@libero.it - @pec avv.santidelia@endipcc.it

- *dovrebbe essere prevista la presenza dei rappresentati delle professioni nell'ambito del procedura amministrativa esclusivamente in quanto espressione di tematiche medico-scientifiche;*

- *dovrebbe essere limitata la valenza del sistema concertativo svolto nell'ambito del Tavolo Tecnico, oltre che reso trasparente il relativo processo decisionale".*

Se, come si è già visto, a tutto ciò si somma l'inspiegabile scelta dell'Ateneo resistente di sottostimare la propria offerta potenziale formativa pur essendo consapevole che, successivamente, in sede ministeriale la proposta subirà ulteriori tagli, ecco che il sistema diverrà puramente arbitrario e, pertanto, inaccettabile, soprattutto in relazione a chi, come il ricorrente, è fuori solo per cinque posizioni.

**Le risorse strutturali di cui al precedente motivo, dunque, non possono far dubitare che il M.I.U.R. avrebbe dovuto concedere a Catania un numero di iscrivibili almeno superiore a 10 unità. Il ricorrente, dunque, risulterebbe senza difficoltà tra gli ammessi.**

In via subordinata rispetto alle superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione del ricorrenti, lo porterebbero all'immediata ammissione ai corsi senza con ciò intaccare la legittimità della prova svolta ma solo l'istruttoria sul numero degli ammissibili "a monte" effettuata e il criterio di scelta dei candidati in caso di parità di voto, si spiegano i successivi motivi di ricorso nn. 4 e 5. Con tali motivi si censura l'illegittimità dei quesiti somministrati al ricorrente analiticamente indicati

Via E. Biazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090779228 - e-mail: [santi.deliato@studiedegalesaitta.it](mailto:santi.deliato@studiedegalesaitta.it)  
Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avvautolele@alice.it](mailto:avvautolele@alice.it) - [@pec.avvautolele@unipee.it](mailto:@pec.avvautolele@unipee.it)

in perizia e si dimostra che, ove venissero espunti dalla prova, lo stesso risulterebbe ammesso.

**V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN  
TEMA DI PUBBLICI CONCORSI E DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO.**

1. La prova predisposta dal Ministero era rappresentata da un test di n. 80 domande, suddivise in n. 4 gruppi omogenei: logica e cultura generale; biologia; chimica; fisica e matematica. In calce a ciascuna delle domande venivano prospettate n. 5 risposte, tra le quali scegliere quella ritenuta esatta.

Regola assoluta osservata dai formulatori ministeriali è che tra le risposte suggerite il candidato ne dovrà *“individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”*. Ogni risposta diversa dall'unica esatta (la sola che avrebbe dato diritto all'attribuzione di 1 punto) sarebbe stata giudicata errata con l'attribuzione di un punteggio negativo di - 0,25, mentre in caso di mancata risposta non sarebbe stato assegnato alcun punteggio.

Con Decreto del 14 maggio 2009 (“straordinariamente” consegnato per l'a.a. 2009!) veniva nominata una Commissione di esperti Ministeriali, aumentati per tale incombenza addirittura a 14 membri. *“In data 15, 18 e 19 maggio 2009”*, tre docenti (il Prof. Rotilio – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università di Tor Vergata, il Prof. Sgamellotti Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di Perugia, la Prof.ssa Saraceno del Dipartimento di Scienze Sociali dell'Università di Torino, rispettivamente il 4°, 5°, 6° di nomina ministeriale), già nominati *“comunicavano di non poter accettare l'incarico di far parte della*

---

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiolegalesaitta.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvsantidelia@alice.it - @per avvsantidelia@enfper.it

*Commissione*". A quel punto, "Ritenuta la opportunità di nominare ulteriori docenti universitari in qualità di esperti per gli argomenti di *Biologia, di Chimica e di Fisica*", venivano accolte le dimissioni dei componenti della Commissione Scientifica e nominati tre nuovi membri della Commissione per le predette materie ove casualmente interveniva il mutamento delle risposte. La prima riunione si svolgeva in data 25 maggio 2009 per il "ritardo nella formazione della Commissione stessa", nella seconda e ultima riunione del 4 giugno 2009 (i cui lavori sono riportati in modo particolarmente succinto se non per gli interventi dei tecnici per il malfunzionamento della stampante e del programma di videoscrittura...) sono omesse la attestazione di validità dei quesiti prescritta al termine della loro formulazione e tutte le ulteriori formalità prescritte ai sensi dell'art. 2 comma 6 del D.m. del 14 maggio 2009. E ciò, nonostante il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca *pro tempore*, dinanzi all'interrogazione parlamentare dell'On.le Picierno, abbia formalmente asserito (come poi riportato nel deposito preventivo della nota ministeriale) alla Camera dei Deputati che alla Commissione incaricata della redazione dei quesiti "è stato anche richiesto di attestare la validità dei quesiti medesimi".

2. Nella specie è accaduto (ma più diffusamente si dirà in seguito, cfr. motivi *infra*) che, così come negli ultimi anni, numerosi quesiti siano stati formulati in maniera incomprensibile, alcuni sembrano estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica), altri sono privi di risposte corrette fra quelle indicate, altri ancora con più di una risposta possibile. Si consideri poi che la perizia in atti

---

Via E. Beazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 711099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiodi.gidesaita.it  
Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avv.completa@alice.it - @pec avv.santidelia@entpec.it

riporta oltre quesiti mal formulati anche altri con: o più risposte esatte (vd. ad esempio il quesito 35 secondo sempre la numerazione ministeriale) o in altri casi indicanti una risposta esatta che tale non era, e nel caso della domanda 17 e 26 che non hanno alcuna risposta esatta.

Nonostante le attestazioni autoreferenziali ed il fatto che i saggi del MIUR debbano, ciascuno a seconda delle proprie competenze e materie, individuare solo una manciata di quesiti cadauno, neanche predeterminati (per rendere l'idea gli esperti nel campo assegnatogli, cultura generale, matematica etc., non hanno limiti se non attenersi ai programmi ministeriali di scuola media superiore), anche quest'anno l'operato della Commissione si presenta censurabile e degno di attenzione da parte dell'Ecc.mo TAR adito.

La controparte Ministeriale nel presente giudizio dovrà chiarire il perché successivamente all'anno dello "scandalo" (era l'a.a. 2007) una Commissione continui per il terzo anno consecutivo ad annullare ed errare le domande di un test che decide il futuro dei nostri ragazzi (anche senza riferirsi alle perizie di parte o a pronunce giurisprudenziali in materia vedasi l'annullamento della domanda 71 e 79 nel 2007 confermata con d.m. del 21.10.2009, l'annullamento della domanda 62 di odontoiatria nel seguente 2008 intervenuta con D.M. del 10.09.2008, il caso di Medicina nel 2009 con l'inversione delle risposte inizialmente fornite come esatte e sempre nel 2009 gli episodi di Architettura ove vi sono state domande con più risposte proposte completamente uguali e con domande a cui ci si è dimenticato di allegare i grafici predisposti!).

Sulla questione di cui in causa richiamiamo come opportune, nonché

Via R. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiolegalesaitra.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avv.santidelia@alice.it - @pec avv.santidelia@enipee.it

purtroppo attuali, le asserzioni del T.A.R. Napoli del 2004, sempre in subjecta materia, secondo cui "*Lascia sconcertati che per il secondo anno consecutivo in una selezione tanto delicata ed importante, sia stato possibile commettere errori tanto banali, eventualmente anche nella scelta del metodo di selezione e del soggetto cui affidarne la gestione*" (T.A.R. Campania-Napoli, 23 marzo 2004, n. 3056).



Come chiarito, nel ventaglio degli ottanta quesiti sottoposti ai candidati, ve ne sono numerosi (si tratta dei quesiti nn. **2, 9, 12, 17, 23, 26, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 59, 61, 65, 71, 72** e comunque **meglio riportati nella perizia alla quale ci si riporta in toto**) che, per la loro superficiale elaborazione, consentivano almeno un'altra risposta corretta oltre a quella così indicata dalla Commissione, non né fornivano nessuna o risultavano estranei alla materia indicata (logica e cultura generale, biologia, chimica fisica e matematica, cfr. in particolare motivo **infra**).

Sul punto ci si riporta integralmente alla perizia versata in atti con la quale si è diffusamente chiarito, analizzando tutti i quesiti contestati, l'erroneità, l'imprecisione e/o l'estraneità al programma di concorso così come fissato dal Ministero con gli atti impugnati in epigrafe, dei quesiti somministrati. Ciò nonostante la Commissione nel verbale del 25 maggio 2009 stabilisse la necessarietà di: "*domande chiare e comprensibili*", ove "*una sola risposta deve essere corretta*".

Adoperando le stesse parole dei periti "*Certo è che, alla fine, tutte queste imprecisioni e inesattezze possono aver introdotto un bias in grado*

Via E. Biazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 7140991 - Fax: 090/770228 - e-mail: [santidelia@stud.legales.unicta.it](mailto:santidelia@stud.legales.unicta.it)  
Via Duruzio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avvsantidelia@alice.it](mailto:avvsantidelia@alice.it) - @pec: [avvsantidelia@cnfpec.it](mailto:avvsantidelia@cnfpec.it)

di alterare il risultato conseguito dallo studente nella soluzione del test, considerata anche la tensione insita in questo tipo di prove che, in linea di massima, è il primo concorso pubblico della vita del candidato”.

Dall’elaborato peritale versato in atti, al cui contenuto integralmente ci riporta e che qui deve ritenersi completamente trascritto e da valere come motivo di gravame, in particolare, emerge l’imprecisione dei quesiti nn. 2, 12, 33 e 36 e la palese erroneità, oltre che di dubbia validità per saggiare le attitudini dei futuri medici, della domanda n. 16. Errati, inoltre, sono i quesiti nn. 9, 35 e 43 (in quanto presentano due risposte esatte la A e la E), 72 (che presenta come risposte esatte la A e la B, come del resto ammesso dallo stesso MIUR che ha invertito l’ordine delle risposte inizialmente dichiarate come esatte e che come tale in virtù degli stessi pareri pregressi dell’Avvocatura sarebbe suscettibile di annullamento), nonché quelli contraddistinti dai numeri 54, 55, 59, 61 e 71.

3. Per quanto più in particolare riguarda il ricorrente, si evidenzia come tali “*imperfezioni*” abbiano inciso in maniera palese e diretta sullo “*sfortunato*” esito della sua prova e, per converso, sulla sua collocazione in graduatoria.

Il Sig. Fisichella, infatti, proprio a causa dell’imperizia dei compilatori nella scelta delle domande somministratigli **ha errato a rispondere alle domande nn. 9, 33, 34, 38, 49, 54, 71 e 72 ed ha preferito evitare di rispondere ai quesiti nn. 35, 42.** Non servono calcoli o tabelle per evidenziare come il ricorrente, innanzi ad una prova correttamente formulata, in disparte il criterio di collocazione in graduatoria già censurato con il primo motivo, avrebbe certamente meritato l’ammissione.



Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: [sciuti.delia@studiodiologiaesaitta.it](mailto:sciuti.delia@studiodiologiaesaitta.it)  
Via Duozio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avvanzideli@adecat.it](mailto:avvanzideli@adecat.it) - [@pec-avvanzideli@centpec.it](mailto:@pec-avvanzideli@centpec.it)

3.a. Tra i quesiti cui il ricorrente ha, secondo il MIUR, errato a rispondere, vi è in particolare il **quesito n. 72** la cui soluzione è stata cambiata dal Ministero in corso di correzione (*rectius* dopo la correzione e prima della pubblicazione). A tale domanda il Sig. Fischella ha risposto scegliendo la soluzione corrispondente alla lettera A) della prova ministeriale (*“Entrambe le sfere arrivano allo stesso tempo, ma quella di piombo lascia una traccia più profonda nel terreno”*), inizialmente individuata dagli stessi compilatori Ministeriali come corretta e poi sostituita da quella contraddistinta con la lettera B) (*“La sfera di piombo arriva prima di quella di sughero e lascia una traccia più profonda nel terreno”*).

La perizia giurata versata in atti, al cui contenuto integralmente ci riporta e che qui deve ritenersi completamente trascritta e da valere come motivo di gravame, tuttavia, dimostra senza possibilità di smentita che *“il quesito n. 72, nella sua letterale interpretazione, non troverebbe risposta unica in nessuna delle risposte proposte dal Ministero, in quanto carente delle informazioni necessarie a poter discriminare tra le risposte proposte”* (cfr. perizia Prof. Collura).

Più in particolare, secondo altro docente universitario, *“una risposta nei tempi previsti dall’esame di ammissione, e senza il ricorso a calcoli viepiù complessi, si sarebbe potuta dare soltanto se fosse stata aggiunta la frase ‘trascurando l’azione dell’aria’ così che la risposta giusta sarebbe stata la (A), od eventualmente la frase ‘trascurando la resistenza viscosa dell’aria’ ed in tal caso la risposta accettabile, pur con le riserve prima manifestate in merito alla maniera di poter effettuare una distinzione più teorica che*

Via E. Biazza, 11 - 98123 Messina - Tel. 090/714090 - Fax: 090/770228 - e-mail: [santi.delibato@studiodelgale.com](mailto:santi.delibato@studiodelgale.com)  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [av.santidelibato@alice.it](mailto:av.santidelibato@alice.it) - [fu.pes@v.santidelibato.it](mailto:fu.pes@v.santidelibato.it)

*sperimentale, sarebbe stata la (B)!” (proprio quella data dal ricorrente, n.d.r.). “Nella formulazione corrente del testo sottoposto ai candidati, invece, è opinione dello scrivente che nessuna risposta si può ritenere rigorosamente compatibile con i dati e gli elementi, invero stringati, forniti” (cfr. perizia Prof. Vermiglio).*

Persino tale tranciante soluzione sarebbe compatibile con gli interessi del ricorrente il quale, in ipotesi di annullamento del quesito “*perché privo di risposte possibili in base alla formulazione della domanda*”, beneficerebbe di ulteriori 0,25 centesimi di punto, inopinatamente sottrattigli dalla correzione del quesito contestato.

Come se non bastasse, inoltre, tutti gli esperti interpellati per la valutazione del quesito concordano nel ritenere che la soluzione offerta dal ricorrente (corrispondente alla lett. A) della prova MIUR), pur innanzi ad una infelice formulazione della domanda, è l’unica da potersi ritenere corretta.

Come evidenzia un terzo docente incaricato da altro candidato, inoltre, “*che fosse la A la risposta attesa è desumibile da un analogo quesito formulato al test di accesso a Medicina Veterinaria 2009 (guarda caso anche qui il 72!) dove si accetta per buono il risultato della cinematica teorica in condizioni ideali, pur essendo chiaramente esplicitato che l’esperimento avviene in aria, e la risposta non viene fatta dipendere né dalla massa né dalla forma degli oggetti come sarebbe corretto che fosse svolgendosi lo stesso in presenza di atmosfera. In generale, se si propone agli studenti di rispondere ad un quesito di fisica, non è certo perché rifacciano mentalmente l’esperimento, per il quale occorre precisare*

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714699 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiolegalesantia.it  
 Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvzantideliagabev.it - @pec avvzantideliagabev.it

*dettagliatamente tutte le condizioni in cui si svolge, ma che si rifacciano alle conoscenze generali in materia di fisica, e, quindi, in mancanza della descrizione precisa delle condizioni reali, ci si riferisce alle condizioni ideali. Si possono fare domande e pretendere le giuste risposte, su esperimenti non eseguiti direttamente, solo se essi sono ben posti con tutti gli elementi in cui si svolgono e il risultato è ben acquisito dalla cultura scientifica generale, universalmente noto ed accettato e alla portata delle conoscenze presumibili dei candidati.*

*Di conseguenza, non esistono dubbi, che il quesito, prestandosi a diverse interpretazioni, è mal posto, specialmente per una platea di candidati composta da ragazzi con le conoscenze delle scuole superiori, per cui la risposta attendibile piu' corretta è la a, ovvero quella inizialmente individuata come esatta dagli stessi esperti del Miur" (cfr. perizia Prof. Salinari e Dott. Contellessa).*

Delle due l'una: o il quesito andava risolto con la soluzione prescelta dal ricorrente e, in questo caso, dovrebbero essergli aggiunti punti 1,25 in graduatoria o, viceversa, lo stesso andrebbe annullato e, in tal caso, i punti da "restituire" al ricorrente sarebbero 0,25.

**3.b.** Non stupirà, inoltre, solo per fare un altro esempio e senza per questo ritenere meno importante l'incidenza delle altre domande contestate sulla prova del ricorrente, che quest'ultimo abbia risolto il quesito n. 54<sup>2</sup>

---

2 L'anemia falciforme è una malattia genetica causata da una mutazione: A) puntiforme autosomica che determina la sostituzione della valina con l'acido glutammico in una catena beta dell'emoglobina B) cromosomica, legata al cromosoma X, che si manifesta in modo grave negli individui omozigoti C) puntiforme, legata al cromosoma Y, che si manifesta in modo grave negli individui omozigoti D) puntiforme autosomica che determina la sostituzione dell'acido glutammico con la valina di una catena beta dell'emoglobina E) cromosomica, autosomica o legata ai cromosomi sessuali, che si manifesta con la stessa gravità negli individui eterozigoti e omozigoti

Via E. Biazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 714699 - Fax: 090/770228 - e-mail: [santi.debate@studiategale.suita.it](mailto:santi.debate@studiategale.suita.it)  
Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avv.antonello.talavera@pec.avv.santidebiase.it](mailto:avv.antonello.talavera@pec.avv.santidebiase.it)

ministeriale (n. 54 della sua prova) fornendo proprio la risposta ritenuta che lo stesso M.I.U.R., facendo riferimento alle passate edizioni delle prove, aveva ritenuto corretta.

La domanda del MIUR è stata tratta in maniera identica dalla prova relativa alle Olimpiadi delle Scienze Naturali 2007 (domanda 13). Il quesito recitava allo stesso modo della domanda 54 del test in questione: *“l’anemia falciforme è una malattia genetica causata da una mutazione:”*; seguivano sostanzialmente le stesse risposte di quelle oggi somministrate ma con ordine solamente inverso. In tale prova veniva considerata come esatta la stessa risposta data dal ricorrente e che, inizialmente, era stata prescelta proprio dal MIUR (*“l’anemia falciforme è una malattia genetica causata da una mutazione puntiforme autosomica che determina la sostituzione dell’acido glutammico con la valina di una catena beta dell’emoglobina”*).

Pertanto il MIUR dapprima assumeva come risposta esatta la A) – la stessa prescelta dal ricorrente che aveva studiato su testi per i quali era questa la soluzione cui riferirsi -, poi riindividuava la risposta corretta nella D, palesando ancora una volta le distrazioni degli esperti Ministeriali.

**E se lo stesso Ministero ha errato, inizialmente, nell’individuare la risposta corretta cambiandola solamente il 13 settembre 2009, come si può pretendere che non risulti confuso il candidato?!**

Inoltre, considerata la complessità della domanda, si può supporre che gli studenti che hanno risposto correttamente a tale quesito lo abbiano fatto più per pura casualità oppure, in qualche caso, per un mero sforzo mnemonico che ha permesso loro di identificare la risposta D) come quella che conteneva la sostituzione amminoacidica corretta (Glu-Val) nonostante

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiodiagnostica.it  
 Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avv.santidelia@alice.it - @jpc avv.santidelia@cnfper.it

nella risposta A) venisse proposta la sostituzione amminoacidica inversa (Val-Glu). È molto probabile che la correttezza della risposta a tale quesito non scaturisca dalla comprensione e dalla conoscenza da parte dello studente di quali possano essere a livello molecolare gli effetti sulla solubilità dell'emoglobina, e quindi sulla possibile formazione di aggregati sovramolecolari, di sostituzione amminoacidiche diverse: quindi ancora una volta la risposta scaturisce dalla casualità.

**3.c.** Causa della stessa superficialità dei compilatori è il presunto errore commesso dal ricorrente nel rispondere al quesito n. 71<sup>3</sup> della prova M.I.U.R. (n. 79 della prova del ricorrente).

Tale domanda è presentata in modo complesso e con l'evidente intento di confondere i candidati per farli cadere "in trappola"; il testo, presentato in modo astratto per alcuni versi ed empirico per altri, chiede cosa succede nelle condizioni previste nella domanda ad un oggetto libero di muoversi all'interno del veicolo. Immaginiamo che un aereo possa effettivamente seguire la parabola descritta con un'accelerazione verticale esattamente uguale all'accelerazione di gravità terrestre, cosa accade ad un oggetto libero di muoversi all'interno del veicolo?

Come correttamente rilevato dai redattori della perizia in atti, "la risposta corretta è: in assenza di altre forze l'oggetto rimane immobile rispetto al resto del veicolo. Sicuramente i passeggeri si sentiranno

3 Un aereo di linea viaggia ad altezza e velocità di crociera. Il segnale luminoso relativo alle cinture di sicurezza è spento e tutti i passeggeri le hanno slacciate. Mantenendo costante la velocità orizzontale, l'aereo inizia a perdere quota al regime di circa 9.8 metri al secondo per ogni secondo, descrivendo in questo modo una traiettoria parabolica. Indicare l'affermazione più adeguata tra le seguenti: A) i passeggeri galleggiano nella cabina dell'aereo apparentemente privi di peso B) i passeggeri non si accorgono di nulla C) i passeggeri rimangono seduti, ma si sentono alleggeriti D) i passeggeri provano una forte turbolenza E) i passeggeri si sentono schiacciati contro il sedile

Via E. Biazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/779228 - e-mail: santi.delia@studiodiagnostica.it  
 Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335623263 - e-mail: avvsantidella@alice.it - @pec avvsantidella@unipec.it

alleggeriti (come ha correttamente indicato il ricorrente, *n.d.r.*) *ma non c'è motivo di essere mossi rispetto al sedile per galleggiare nella cabina dell'aereo, se non per azione dei propri muscoli o a causa di irregolarità (anche piccole) nella parabola discendente*".

Quindi il quesito non presenta alcuna risposta corretta e in maniera assolutamente immotivata il ricorrente ha dovuto subire una ingiusta decurtazione di 0,25 punti in assenza della quale sarebbe risultato vincitore.

**I.e.** Infine, ma senza pretesa di esaustività, si vuole citare la poco felice formulazione del quesito contraddistinto con il numero 9<sup>4</sup> che consente di essere risolto anche con una diversa soluzione rispetto a quella indicata dalla Commissione [a)] e che, proprio in ragione di ciò, ha indotto il ricorrente a sbagliarne la scelta. Recita sul punto la perizia di parte in atti *"l'esame dei quesiti n. 9 e n. 12 ci induce ad alcune riflessioni di carattere generale; lo studente che non si limita a possedere una cultura scolastica, ma che ha una cultura approfondita può trovarsi in difficoltà di fronte a due risposte possibili che non tutti possono aver individuato. Nel quesito n. 9 sono presenti due affermazioni false: indubbiamente è falsa la A che attribuisce a Giuseppe Ungaretti il premio Nobel ma è errata anche la E) in quanto Pirandello, assente al convegno, comunicò la sua adesione per lettera ma non sottoscrisse materialmente il Manifesto degli intellettuali fascisti. Quindi chi più sa e chi ha una cultura critica viene ad essere*

<sup>4</sup> Una delle seguenti affermazioni è FALSA. Quale? A) Giuseppe Ungaretti vinse il premio Nobel per la letteratura B) Guido Gozzano è un poeta del Novecento, tra i massimi esponenti del Crepuscolarismo C) Italo Svevo è l'autore del romanzo *Una vita*; D) Eugenio Montale nacque a Genova nel 1896 E) Luigi Pirandello firmò nel 1925 il *Manifesto degli intellettuali fascisti*. La risposta ritenuta esatta dal MIUR è A), mentre quella scelta dal ricorrente è la E).

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714999 - Fax: 0907770228 - e-mail: santi.delia@studiodilegalesmita.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvsantidelia@alice.it - @pec avvsantidelia@unipec.it

*penalizzato”.*

Il Sig. Fisichella, evidentemente sviato dalla presenza di due risposte inequivocabilmente esatte, ha errato nella scelta ed ingiustamente, pertanto, si è ritrovato penalizzato dalla scelta dei compilatori ministeriali

**4. Il fatto che il ricorrente, per tutte le domande individuate dagli esperti come foriere di più risposte esatte, abbia spesso “azzeccato” l’una o l’altra, non può certo essere indice di mera coincidenza. Al contrario è la palese dimostrazione, senza possibilità di smentita, che un test così grossolanamente congegnato può nuocere proprio a chi, anche in ragione degli studi accademici superiori già intrapresi (il ricorrente è studente in corso della facoltà di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche ed ha già superato brillantemente tutte le materie del primo anno di corso), dimostra di possedere un’alta preparazione e non si è limitato ad assorbire asetticamente e mnemonicamente le indicazioni di questo o quel libro di test di preparazione.**

Sono solo alcuni esempi di come la prova del ricorrente e la sua collocazione in graduatoria siano stati direttamente lesi dagli errori commessi in sede di approntazione dei quiz.

**5. In virtù dell’erronea formulazione dei quesiti nn. 2, 9, 12, 17, 23, 26, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 59, 61, 65, 71, 72, la prova del ricorrente è stata irrimediabilmente pregiudicata. Quest’ultimo, infatti, ove tali quesiti fossero stati correttamente formulati o gli stessi venissero espunti, avrebbe astrattamente potuto ottenere ulteriori punti 12,00 (punti 10,00 per l’erronea formulazione delle domande nn. 9, 33,**

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714090 - Fax: 090/779228 - e-mail: santi.della@studiogalesati.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvsantidella@ct.unicat.it - @pec:avvsantidella@ct.unicat.it

**34, 38, 49, 54, 71 e 72**, alle quali ha fornito una risposta diversa rispetto a quella indicata dal MIUR, punti 2,00 perché non ha potuto rispondere alle domande nn. 35 e 42), riuscendo così a collocarsi in posizione utile (**punti 54,75**) per essere ammesso ai corsi.

In subordine, ove non si ritenga possibile accordare il punteggio aggiuntivo con le modalità di cui sopra, al ricorrente dovrebbe in ogni caso, e senza possibilità di smentita, essere *“restituito”* il punteggio di 0,25 per ogni risposta data in maniera presuntamene errata rispetto a quanto ritenuto dal MIUR. Con ulteriori punti 2 (0,25 per ognuna delle seguenti domande **9, 33, 34, 38, 49, 54, 71 e 72**), dunque, il ricorrente dovrebbe, in ogni caso, essere utilmente collocato in graduatoria.

Come si dimostrerà meglio grazie anche all'ausilio delle perizie in atti, la confusione ulteriore creata dalla pessima ed imprecisa (se non del tutto errata) formulazione dei quesiti, ha causato al candidato un ulteriore notevole spreco di tempo onde cercare di individuare la risposta più probabile, risposta che era pressoché impossibile identificare posta la presenza contemporanea di più soluzioni egualmente corrette per lo stesso quesito (se non, addirittura, risposte corrette assolutamente non coincidenti con quelle indicate come tali dal MIUR). E, lo si ripete, **se lo stesso Ministero ha errato, in taluni casi, nell'individuare la risposta corretta cambiandola solamente il 13 settembre 2009, come si può pretendere che non risulti confuso il candidato?!**

Tale situazione risulta ulteriormente complicata dalla esigenza che il candidato procedesse ad una sorta di autovalutazione essendo chiamato, nel caso in cui avesse ritenuto di non essere in grado di dare una risposta



---

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.deba@studiodiogaesaitta.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvsantidelia@pec.it - @pec.avvsantidelia@enfpec.it

corretta, a sbarrare la così detta "sesta casella". Infatti, in una prova che prevede ottanta quesiti a risposta multipla da svolgere in due ore, stimando in circa un minuto e trenta secondi il tempo da dedicare in media alla risoluzione di ciascun quesito, come si può pretendere che il candidato proceda in tale esiguo lasso di tempo ad una sorta di autovalutazione in merito alla propria preparazione (oltretutto su quesiti che presentano ciascuno più risposte tutte egualmente corrette!).

**5.a.** Non v'è dubbio, peraltro, che il legittimo affidamento che tutti i concorrenti avevano (mal) riposto nella bontà dell'operato della p.a. è stato platealmente disatteso dai numerosi e imperdonabili errori commessi già in sede di approntamento del questionario dei quiz. Questa circostanza, infatti, ha sicuramente influito sulla regolarità dello svolgimento dell'intera procedura selettiva, in considerazione della differente possibile incidenza di tale elemento di disturbo sulla prova dei diversi candidati, i quali hanno subito un oggettivo pregiudizio dalla presenza, tra i quiz componenti la prova di esame, di quesiti privi di soluzioni possibili.

Si è ancora una volta verificato, dunque, che il sistema selettivo utilizzato per l'ammissione su base nazionale per i corsi di laurea a numero programmato di medicina, non sia risultato idoneo a limitare il diritto allo studio e a porsi come giusto filtro delle aspirazioni professionali di tanti giovani candidati, perchè basato su un numero non trascurabile di domande non correttamente formulate (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

**5.b.** Come correttamente rilevato dal T.A.R. Lazio in occasione della vicenda dei *tests* di ammissione a Medicina dell'anno accademico

Via E. Bisazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 714999 - Fax: 090/770228 - e-mail: [santi.elfica@studiogale-santa.it](mailto:santi.elfica@studiogale-santa.it)  
Via Duozio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [@pec](mailto:avv.angelica.galeati) [avv.angelica.galeati@pec.it](mailto:avv.angelica.galeati@pec.it)

2007/2008, la presenza di numerosi quesiti errati o, comunque, mal formulati ha avuto un *“effetto disorientante”* determinando per i candidati, *“uno spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande, con conseguente sperequazione impropria fra concorrenti e concorrenti”*. La presenza di tali fattori di disturbo, in altre parole, *“non avrebbe potuto non dispiegare effetti più o meno disorientanti nell'applicazione intellettuale cui erano chiamati i candidati, che avevano fatto affidamento sulla regola concorsuale statuenta che la prova di ammissione consisteva ‘nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate’ (art. 3, comma 2, D.M. 17 maggio 2007)”* (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 18 giugno 2008, n. 5986).

**5.c.** A ciò si aggiunga che, per risolvere ben ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola esatta tra le cinque indicate, sono state concesse soltanto due ore, ossia un minuto e mezzo per ogni domanda: un tempo, come può ben intuirsi, che è già di per se assolutamente incongruo per una prova così impegnativa (cfr. sul punto T.A.R. Lombardia-Brescia, 5 febbraio 1998 n. 91; per un precedente in tal senso, cfr. T.A.R. Lazio, Sez. I, ord. 26 luglio 2000 n. 6580, riguardante il concorso per notaio), ma che, in virtù degli *“scherzetti”* giocati dal Ministero ai candidati, è diventato addirittura impossibile da rispettare.

Tale pregiudizio, peraltro, è maggiormente visibile in candidati aventi le *“caratteristiche”* del ricorrente, per il quale il mancato raggiungimento del punteggio utile, oltre alle considerazioni di cui sopra, è riconducibile anche all'alta presenza di quesiti senza risposta (ben 11 su 80) e di errori o mancate risposte proprio nelle domande incriminate (ben 10 su

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiodiagnostica.it  
Via Duronio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avv.santidelia@pec.it - @pec avv.santidelia@enfper.it

23). Per il ricorrente, infatti, lo spreco di tempo per la risoluzione di *tests* impossibili o dalla formulazione errata ha precluso il completamento della prova.

*“È ormai jus receptum che, nel compimento delle operazioni selettive, il datore di lavoro deve attenersi alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità – senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; del contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate e siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per agevolare alcuni candidati a discapito di altri” (Cass., Sez. lav., 24 dicembre 1999, n. 14547; in termini, 19 aprile 2006, n. 9049).*

Ed è proprio quello che è occorso al ricorrente, che, in più di un'occasione, invano cercava l'(unica) risposta esatta che proprio non c'era.

Un siffatto *modus operandi* *“ha fatto venir meno, con grave nocumento all'interesse pubblico, la certezza dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l'affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica (di ogni tipo) volte alla scelta di un contraente, cui, ormai, devono essere ricondotte quelle volte all'instaurazione del rapporto di pubblico impiego”* (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 24 ottobre 2002, n. 1781).

Nella non temuta ipotesi in cui l'On.le Collegio non ritenga sufficienti gli elementi addotti in merito all'erroneità delle domande

Via E. Bi-azza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090.750028 - e-mail: [santi.della@studiodiagnostica.it](mailto:santi.della@studiodiagnostica.it)  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avv.santodella@libero.it](mailto:avv.santodella@libero.it) / [avv.santodella@pec.it](mailto:avv.santodella@pec.it)

segnalate in perizia, si chiede che disponga idonea istruttoria al fine di riscontrare la fondatezza delle censure sopra spiegate (nel senso che, se è pur vero che *“le valutazioni della commissione giudicatrice di un pubblico concorso, in quanto espressione di discrezionalità tecnica pura, restano escluse dal sindacato del g.a.”*, le stesse sono, in ogni caso, *“sindacabili con le censure di illogicità manifesta, travisamento dei fatti e palese disparità di trattamento”*, T.A.R. Abruzzo-Pescara, 11 maggio 2001, n. 443, relativa proprio ad una fattispecie di errata valutazione di una domanda a quiz; in termini, Cons. Stato, Sez. IV, 24 marzo 1997, n. 298 e 9 aprile 1999, n. 601).

All'uopo l'On.le Collegio potrà procedere *“avvalendosi anche del mezzo istruttorio (verificazioni) di cui all'art. 44 r.d. 26 giugno 1924 n. 1054 e all'art. 26 comma 2 r.d. 17 agosto 1907 n. 642”* (C.G.A., 28 gennaio 1998, n. 36).

**VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.M. 18 GIUGNO 2009, NELLA PARTE IN CUI PREVEDE CHE LA PROVA VERTE SU OTTANTA (80) QUESITI SU ARGOMENTI DI CULTURA GENERALE E RAGIONAMENTO LOGICO, BIOLOGIA, CHIMICA, FISICA E MATEMATICA, DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DELL'ART. 4 LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER OMESSA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA.**

1. A differenza di quanto disposto con l'art. 2 del D.M. 18 giugno 2009, secondo cui la prova di ammissione per l'accesso a ciascun corso di laurea specialistica/magistrale, *“verte su ottanta (80) quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una*

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiodilegalesutta.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avv.santidelia@alice.it - @jpe avv.santidelia@confper.it

*soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di cultura generale e ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica”, la prova somministrata agli aspiranti studenti di medicina e chirurgia conteneva quesiti che ben poco hanno a che vedere con le superiori materie in quanto non rientrano tra gli argomenti previsti dallo stesso D.M. In tale Decreto Ministeriale, in particolare, si legge che “per l’ammissione ai corsi è richiesto il possesso di una cultura generale, con particolari attinenze all’ambito letterario, storico- filosofico, sociale ed istituzionale[...]. Peraltro, le conoscenze e le abilità richieste fanno comunque riferimento alla preparazione promossa dalle istituzioni scolastiche che organizzano attività educative e didattiche coerenti con i Programmi Ministeriali, soprattutto in vista degli Esami di Stato e che si riferiscono anche alle discipline scientifiche della Biologia, della Chimica, della Fisica e della Matematica. [...] Quesiti relativi alle conoscenze di cultura generale, affrontati nel corso degli studi, completano questo ambito valutativo”. Poco o nulla di tutto ciò, invece, si ritrova nella prova somministrata agli aspiranti medici.*

Sul punto ci si riporta a quanto dedotto in perizia, le cui censure sui singoli quesiti devono ritenersi qui integralmente riportati e da valere come singoli motivi di gravame


2. Tra i quesiti “scientifici” si riscontrano altre inattese intrusioni rispetto ai quesiti ministeriali. In proposito si riporta un estratto della perizia della Prof.ssa Baracca dell’Università Alma Mater di Bologna il cui testo si riporta di seguito:

“Bologna, 16 ottobre 2009

Via E. Bizza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 711091 - Fax: 090.770233 - e-mail: saati.della@studiedegalesatta.it  
Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avv.somdelegabce.it - it.pcc avv.santulohazentper.it

*Sulla base (i) dei programmi relativi ai quesiti del Test di ammissione al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia (A.A. 2009-10) e, in quanto Docente di Biochimica (Insegnamento di Chimica e Propedeutica Biochimica-1 anno del CdL) del CdL di Medicina e Chirurgia dell'Università di Bologna, (ii) del programma di Biochimica che viene svolto all'interno dei CdL di Medicina e Chirurgia ai fini della preparazione degli studenti e quindi dell'esercizio da parte di questi della Professione di Medico, e non ultimo (iii) delle conoscenze assolutamente generali di Biologia e di Chimica degli studenti ammessi a frequentare il 1° anno dei CdL in Medicina e Chirurgia, ritengo che i quesiti di Biologia n°46, n°52 e n°54 non possano essere parte di un test nazionale di ammissione ai CdL di Medicina e Chirurgia. Tali quesiti sono infatti non solo estremamente specifici, ma in ogni caso quesiti su queste tematiche presupporrebbero la trattazione nelle scuole secondarie superiori di argomenti complessi che non possono che essere oggetto di insegnamenti, quali la Biochimica, nell'ambito di CdL Universitari e la cui comprensione da parte degli studenti delle scuole secondarie superiori è impossibile per la mancanza degli strumenti conoscitivi necessari. Un esempio per tutti è il quesito (n°54) relativo all'anemia falciforme: credo che gli studenti che hanno risposto correttamente a tale quesito lo abbiano fatto per lo più per pura casualità oppure, in qualche caso, per un mero sforzo mnemonico che ha permesso allo studente di identificare la risposta D) come quella che conteneva la sostituzione amminoacidica corretta (Glu-Val) nonostante nella risposta A) venisse proposta la sostituzione amminoacidica inversa (Val-Glu). Sono in altri termini certa che la correttezza della risposta a tale quesito non possa essere dipesa dalla comprensione e dalla conoscenza da parte dello studente di quali possano essere a livello molecolare gli effetti sulla solubilità dell'emoglobina, e quindi sulla possibile formazione di aggregati sovramolecolari, di sostituzioni amminoacidiche diverse. Ritengo infine che se si voleva introdurre tra i quesiti di biologia una domanda sulle proteine doveva avere un carattere assai più generale (come indicato nei programmi di riferimento per la preparazione al test di ammissione) e se proprio doveva riguardare l'emoglobina doveva quantomeno essere relativa alle proprietà strutturali e funzionali dell'emoglobina in condizioni fisiologiche e non patologiche (Es. Anemia Falciforme). In fede.*

3. Nessun dubbio, dunque, sull'estraneità dei quesiti dall'ambito della materia "Biologia" (ma anche sugli altri quesiti meglio delineati in perizia che non sono compresi nei programmi di esame) e, di conseguenza, sull'errore in cui è incorso il Ministero somministrando dei tests ai concorrenti che nulla hanno a che vedere con tale disciplina (sulla questione vedi meglio *infra*).



La presenza di quesiti non somministrabili perché vertente su

---

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: [santi.delia@studiogalesnitta.it](mailto:santi.delia@studiogalesnitta.it)  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avvsantidelia@alice.it](mailto:avvsantidelia@alice.it) - [avvsantidelia@comfpc.it](mailto:avvsantidelia@comfpc.it)

materie non oggetto di prova, ha fatto venir meno la proporzione tra le materie oggetto di concorso stabilite *ex lege* ed ha inciso in maniera evidente e determinante sulla collocazione in graduatoria del ricorrente.

Le sezioni di logica e cultura generale e quella di biologia sono, infatti, quelle più importanti nell'economia del test attitudinale somministrato giacchè, in astratto, dovrebbero saggiare le capacità di ragionamento del candidato e la sua duttilità a tutti i campi del sapere (per quelle di logica) e una maggiore attinenza con gli studi da intraprendere (quelle di biologia). Non è contestabile, pertanto, che la riduzione dei quiz, in modo particolare per la sezione di biologia, abbia determinato uno sbilanciamento della prova di ammissione a favore degli studenti meno versati in tali discipline, così vanificando in parte l'eventuale maggior predisposizione in tali sezioni di altri.

In altri termini: se è vero che la rispettiva composizione delle domande realizza un contemperamento tra le varie e diverse conoscenze di cultura generale scolastica richiesta ai candidati, al contrario la somministrazione di domande palesemente estranea dalle materie oggetto di concorso, essendo puramente casuale, perchè determinata da un errore dell'Amministrazione, ha modificato obiettivamente il peso delle conoscenze nelle diverse materie.

Invero, da un lato, il bilanciamento tra le diverse materie e conoscenze chieste agli studenti per l'accesso alla facoltà è stato arbitrariamente modificato, senza alcuna giustificazione razionale se non quella che la commissione di esperti ha erroneamente redatto domande per nulla attinenti alle istruzioni ministeriali.

In via ulteriormente subordinata rispetto a tutte le superiori censure che, in quanto incidenti direttamente sulla posizione dei ricorrenti, li porterebbero all'immediata ammissione ai corsi, si spiegano i successivi motivi di ricorso che involgono l'illegittimità dell'intero procedimento di concorso.

**VII. VIOLAZIONE DEL D.M. 18 GIUGNO 2009 E CONTRADDITTORIETA' TRA PIU' ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 14 MAGGIO 2009 E DEI CRITERI DI CUI AL VERBALE DEL 25 MAGGIO 2009. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. INCOMPETENZA.**

In via meramente subordinata e solo ove non si possano annullare in *parte qua* i provvedimenti impugnati consentendo così ai ricorrenti l'immediata ammissione ai corsi, si deduce quanto appresso.

A prescindere dalla validità o meno di ogni singolo quesito, certo è che il *test* ministeriale non si è contraddistinto per chiarezza e comprensione (come prescrive lo stesso art. 2, co. 2, del D.M. 14 maggio 2009) e come tale la prova è illegittima e va annullata affinché il legislatore si faccia finalmente carico del problema degli studenti, ammessi e non.

1. La tesi della difesa risulta altresì comprovata dalla mancata attestazione della validità dei quesiti ad opera della Commissione che ha poi fatto sì che alcune risposte fornite dovessero essere cambiate "*in corso d'opera*". Recita il D.M. del 14 maggio 2009 all'art. 2 comma 6: "*La Commissione AL TERMINE della formulazione dei quesiti ne attesta la validità*". Tale operazione accuratamente disciplinata nella prova dell'anno



Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: [santi.delia@studiogaleasaitta.it](mailto:santi.delia@studiogaleasaitta.it)  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avvsantidelia@alice.it](mailto:avvsantidelia@alice.it) - @pec [avvsantidelia@centpec.it](mailto:avvsantidelia@centpec.it)

precedente (vedasi gli scrupolosi e dettagliati verbali del 2008) e prescritta come fase formale e terminale dei lavori della Commissione, con proiezione spesso anche visiva, è stata omessa. Inaccettabile è pensare che in una prova talmente delicata per il futuro dei nostri ragazzi tale operazione di "attestazione" e verifica (scaturita da formali richieste delle Associazioni Studentesche e da interrogazioni parlamentari) possa essere ricompresa nella dizione succinta e immotivata del verbale del 4 giugno 2009 ove si legge *sic et simpliciter*: "Alle ore 15.30 viene fatto un controllo sulle domande **disponibili** che vengono immesse sul computer in una cartella dedicata".

## 2. Purtroppo vi è anche di più.

Anche le immediatamente successive prescrizioni stabilite dal D.M. del 14 maggio 2009 sono state disattese; sempre al co. 6 dell'art. 2 si stabilisce che la Commissione "*predispone gli stessi (quesiti) su appositi compact disk che sono consegnati dal Presidente della Commissione stessa al Direttore Generale (...). I predetti C.D. sono inseriti in buste chiuse, sigillate e siglate sui lembi di chiusura dal Presidente e dal Segretario e conservati in apposito armadio blindato, messo a disposizione della Direzione stessa fino al momento del loro utilizzo*".

Tutte le predette prescrizioni, da anni oramai seguite, non sono state osservate o comunque riportate nel verbale del 4 giugno 2009 da ritenersi quantomeno lacunoso o non motivato.

La giurisprudenza, ha asserito al riguardo che "l'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei

Via E. Beazzani, 44 - 98122 Messina - Tel. (090) 711099 - Fax: 090.779228 - e-mail: santi.della@stud.olegales.it  
 Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335025263 - e-mail: avv.santidella@ctpec.it

quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in un quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la "verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa", e cioè requisito "richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova"(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l'assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa." (così Tar del Lazio, sez. III bis del 18 giugno 2008 n. 5968).

A nostro avviso la Commissione ha anche violato gli stessi parametri a cui si era auto - vincolata nel presente anno accademico e il cui rispetto è comunque imposto dalla legge nonché dalla logica e dai migliori principi di buona amministrazione. Nel verbale in atti del 25 maggio 2009 la Commissione si auto - impone addirittura che "le risposte (dunque

Via E. Bisozza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: sauti.delia@studiodiagnostica.it  
Via Ducozio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvsautilelia@alice.it - @pec avvsautilelia@centpec.it

addirittura non solo le domande) *non possono essere riferite a domande precedenti*". Viene dunque riproposto il costante "**OBIETTIVO DI PREDISPORRE MATERIALE INEDITO** (vd. i verbali i atti della Commissione dello scorso anno), spesso disatteso per "disattenzione" di qualche commissario, con la opinabile *ratio* e funzione di non privilegiare una prova mnemonica ove il quesito è previamente conosciuto o conoscibile (si pensi alla prova ove il candidato viene esaminato su tests estratti a sorte o predefiniti, o quelle in cui vengono assegnati dei manuali o testi da cui verranno tratte delle domande a cui dover rispondere). Nonostante i buoni propositi nella perizia in atti è stato rinvenuto e attestato sulla domanda n. 54 che: "*Si fa, altresì, presente che la domanda del MIUR è stata tratta in maniera identica dalla prova relativa alle Olimpiadi delle Scienze Naturali 2007 (domanda 13). La domanda, all'epoca avente n. 13 recitava allo stesso modo della domanda 54 del test in questione: "L'anemia falciforme è una malattia genetica causata da una mutazione:". Seguivano sostanzialmente le stesse risposte ma con ordine solamente inverso*".

Su tale punto sarebbe auspicabile una risposta del Ministero, considerando che oltretutto trattasi del quesito a cui, per ironia della sorte, la Commissione ha anche invertito la risposta inizialmente fornita come esatta.

**VIII. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264 E DEL D.M. 3 LUGLIO 2009.**

Com' noto, ai sensi della norma sopra rubricata, "*l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le*

Via L. Biazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: [santi.dehato@studiolegaleunict.it](mailto:santi.dehato@studiolegaleunict.it)  
 Via Duozio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avv.santidehato@unict.it](mailto:avv.santidehato@unict.it) - [ig.per.avv.santidehato@unict.it](mailto:ig.per.avv.santidehato@unict.it)

*discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse”.*

In conformità alla superiore norma, il D.M. 3 luglio 2009, rinunciando persino ad attendere il risultato della “rilevazione effettuata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992 e successive modifiche non si è ancora tradotta in Accordo formale in sede di Conferenza per il rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome”, dispone: “considerata peraltro la necessità di emanare il presente decreto per consentire la pubblicazione del bando di concorso da parte degli Atenei nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 264/1999”.

L'Università di Catania, in palese violazione di legge, ha tuttavia pubblicato il proprio bando in data 6 luglio 2009 e, dunque, 59 giorni prima della celebrazione delle prove che sarebbe avvenuta il 3 settembre successivo.

La prova è, dunque, da annullare.

*“La prescrizione di un intervallo minimo da lasciare ai concorrenti (...) risponde all'esigenza di consentire agli stessi di approntare adeguatamente la loro preparazione in vista della celebrazione della prova. “La violazione del suddetto limite temporale, posto a presidio non solo dell'interesse dei partecipanti, ma anche dell'interesse pubblico dell'Amministrazione alla selezione [dei migliori studenti, n.d.r.] soppesate alle conoscenze richieste con le norme concorsuali, incrina inesorabilmente i detti principi, a nulla rilevando eventuali considerazioni in fatto,*

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiolegalesaitta.it  
 Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvcentideba@alice.it - @pec avv.santidelia@cnfper.it

*spendibili solo ex post, circa l'irrilevanza nel caso concreto della abbreviazione dei termini"* (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis, 15 gennaio 2009, n. 196).

**IX. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L. 7 AGOSTO 1990 N. 241, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Anche dal punto di vista meramente formale, l'Università di Catania ed il Ministero hanno proceduto alla programmazione delle immatricolazioni in modo del tutto illegittimo, giacché l'Università ha bandito l'ammissione al corso di laurea in data **6 luglio 2009**, prim'ancora, dunque, che il M.I.U.R., con il D.M. pubblicato nella *G.U.* **14 luglio 2009**, n. 161, abbia stabilito il numero dei posti disponibili a livello nazionale, ripartendolo fra le Università e, assegnando, guarda caso, a Catania proprio quei 300 + 5 posti per gli extracomunitari, di cui n. 2 cinesi, banditi 8 giorni prima.

Una ricostruzione cronologica degli eventi, tuttavia, riesce, in maniera ancora più evidente, a far desumere l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Nel mese di aprile di quest'anno, su richiesta del M.I.U.R., il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia proponeva al Senato Accademico dell'Università di Catania che il numero di posti fosse di 300 + 5 extracomunitari di cui n. 2 cinesi. Il **6 luglio successivo**, prim'ancora che venisse pubblicato il D.M. di assegnazione dei posti disponibili nei confronti delle singole Università, il Rettore dell'Università di Catania

Via E. Bisazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 711091 - Fax: 990770228 - e-mail: [scottideliata@studitelegalesaitta.it](mailto:scottideliata@studitelegalesaitta.it)  
Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Tel. 333627263 - e-mail: [avv.antonio@studitelegalesaitta.it](mailto:avv.antonio@studitelegalesaitta.it) - [avv.antonio@studitelegalesaitta.it](mailto:avv.antonio@studitelegalesaitta.it)

pubblicava il bando di ammissione ai corsi visto, “*il D.M. del 3.7.2009*”.

Soltanto il **14 luglio 2009** (G.U. n. 161) veniva pubblicato tale D.M. 3 luglio 2009, con il quale, “*vista l’offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della richiamata legge n. 264*”, il M.I.U.R. ha determinato il numero dei posti disponibili a livello nazionale e lo ha ripartito fra le Università.

Non è chi non veda, dunque, che tale *modus procedendi* è palesemente illegittimo perché “*il potere degli atenei di limitare l’accesso a taluni corsi di laurea sussiste solo ove il Ministro dell’Università abbia con proprio atto, nell’esercizio del potere conferitogli dall’art. 9, comma 4, L. 19 novembre 1990 n. 341 e nel rispetto delle fonti normative nazionali e sovranazionali vigenti, puntualmente disciplinato l’accesso ai corsi medesimi*” (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. I, 2 settembre 1999, n. 1565).

È principio generale di tutti i procedimenti concorsuali, peraltro, che il bando deve necessariamente indicare, con assoluta certezza, “*il numero dei posti da conferire, la qualifica e il profilo professionale*” (Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 1998, n. 163), sicchè **è illegittimo indire un concorso quando ancora non è certo il numero dei posti che si potranno assegnare a coloro che risulteranno idonei.**

Né, d’altra parte, può obiettarsi che l’attività del M.I.U.R. è meramente ricognitiva, atteso che, anche in giurisprudenza, è stato chiarito che “*quelle delle università sono semplici indicazioni da acquisire da parte del Ministero*” (T.A.R. Campania-Napoli, Sez. I, 5 settembre 2000, n. 3357) nei confronti del quale resta, in ogni caso, il potere di decisione finale in

Via E. Bisazza, 11 - 98123 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiodilegalesuitta.it  
 Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvsantidelia@alice.it - @pec avvsantidelia@confpe.it

merito al numero di posti da assegnare.

#### X. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2

##### AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.

A norma dell'art. 4, 1° c., L. n. 264/1999, l'ammissione al Corso in questione avrebbe dovuto essere disposta dall'Università "*previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi*".

Ora, anche un profano si rende conto agevolmente che i programmi di cui al D.M. 18 giugno 2009 non corrispondono affatto a quelli svolti nella scuola secondaria superiore: tanto per esemplificare, quale studente liceale ha mai studiato, in biologia, "*i proteasomi*", "*la citogenetica*" o il "*sistema libico dell'uomo*" o, in chimica, gli "*omega tre*"?!?

Come ben chiarito dalla perizia in atti, ad esempio, i quesiti nn. 42, 43, 46, 48, 49, 50, 52, 54 e 65, richiedono una preparazione e una cultura scientifica sicuramente superiore a quella maturata nella scuola, e quindi nuovamente in contraddizione con le già citate previsioni del DM 18 giugno 2009.

Ad esempio, le "*sequenze palindromiche*" non si studiano al liceo, gli enzimi di restrizione, citati nella domanda n. 42<sup>5</sup>, si apprendono all'Università quando si sostiene l'esame di biologia molecolare. L'"*ubiquitina*", indicata nella risposta n. 52<sup>6</sup>, è argomento dell'esame di

5 Una proprietà della maggior parte degli enzimi di restrizione consiste nella loro capacità di riconoscere: A) sequenze palindromiche B) residui pirimidinici C) residui purinici D) sequenze AATT E) sequenze di sei coppie di basi

6 I proteasomi sono complessi multi proteici implicati, nel processo di degradazione proteica intracellulare. Indica con quale molecola si associano le proteine per poter

Via E. Bisozza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 711099 - Fax: (090) 770228 - e-mail: [santi.deho@studiodiologiae-antica.it](mailto:santi.deho@studiodiologiae-antica.it)  
 Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avv.antonio@alice.it](mailto:avv.antonio@alice.it) - [avv.antonio@alice.it](mailto:avv.antonio@alice.it)

fisiologia generale. Anche i quesiti nn. 46<sup>7</sup> e 54 sono estremamente specifici e in ogni caso presupporrebbero la trattazione nelle scuole secondarie superiori di argomenti complessi che non possono che essere oggetto di insegnamenti, quali la biochimica (nell'ambito di Corsi di Laurea Universitari), e la cui comprensione da parte degli studenti delle scuole secondarie superiori è impossibile per la mancanza degli strumenti conoscitivi.

Il M.I.U.R., in altre parole, ha evidentemente dimenticato che la prova avrebbe dovuto essere adeguata a dei neodiplomati (i quali peraltro avevano avuto a disposizione per prepararsi soltanto un mese e mezzo d'estate!). Di contro, come può evincersi dalla documentazione che si produce, i quesiti da risolvere erano assai complessi, tali da presupporre una laurea e/o una specializzazione nelle discipline oggetto dei quesiti stessi (o qualcuno che, dall'interno o dall'esterno, fornisse al candidato la risposta esatta!).

Né è pensabile che la "*predisposizione per le discipline oggetto dei corsi*" possa essere accertata in tal modo, atteso che l'eventuale interesse di un neodiplomato per una o più delle predette discipline – che, in così poco tempo, può essersi estrinsecata al più in alcune letture estive – non può desumersi dalla sua capacità di risolvere prove altamente specialistiche.

*"Suscita perplessità, infatti, che i quesiti formulati, non solo non abbiano la benché minima attinenza con il corso di studio frequentato ma*

---

essere degradate dal proteasoma: A) ubiquitina B) ATP C) Acido piruvico D) RNA E) Glucosio

7 La calcitonina è: A) un ormone proteico prodotto dalla tiroide B) un ormone steroideo prodotto dalla tiroide C) un ormone proteico prodotto dall'ipofisi D) un ormone steroideo prodotto dall'ipofisi E) un ormone proteico prodotto dalle paratiroidi



---

Via E. Bissazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714999 - Fax: 090/770228 - e-mail: [santi.delia@studiodiologiaesuita.it](mailto:santi.delia@studiodiologiaesuita.it)  
Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [avvanti@delia@alice.it](mailto:avvanti@delia@alice.it) - @pec: [avvanti@delia@unipec.it](mailto:avvanti@delia@unipec.it)

*non siano esigibili nei confronti dei candidati che, per provenire tutti dalla scuola secondaria, indubbiamente non possono essere in possesso delle necessarie cognizioni per esattamente rispondere ai quesiti loro proposti che appaiono vieppiù congegnati per essere affrontati solo da 'addetti ai lavori'" (T.A.R. Campania-Napoli, 23 marzo 2004, n. 3056).*

Si resta basiti, poi, avuto riguardo al fatto che di tale opinione sia persino la "reggente" del Dicastero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca la quale, in un'intervista rilasciata a "Il Messaggero" qualche giorno dopo le prove dello scorso anno, dichiarava trattarsi di "quiz troppo nozionistici" giacchè "i test attuali valutano le nozioni e poco le capacità di ragionamento". Anche i tecnici del "mestiere" non risparmiano critiche a tale sistema evidenziando che "i test non accertano la capacità di ragionamento, sono inutili" (così Salvatore Settis, direttore della Normale di Pisa, a *Il Messaggero* del 6 settembre 2008).

La determinazione con la quale il Ministero ha individuato i quesiti da somministrare agli studenti, inoltre, appare viziata in relazione al fatto che non si è tenuto conto "della diversa estrazione culturale dei candidati", in base all'indirizzo della scuola superiore di provenienza (umanistico, scientifico, tecnico, professionale, ecc.).

**XI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 18 GIUGNO 2009 E DELLA L. N. 264/1999. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, INIQUITÀ, ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA E DEVIANTE CONSIDERAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E NORMATIVI, INOPPORTUNITÀ, FALSA RAPPRESENTAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA**

Via E. Beccaria, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090 779223 - e-mail: santi.delia@studiodiagalesatta.it  
Via Durazzo, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvisotokla@libero.it - @pec: avvisantdelia@unipcat

**PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ, AFFIDAMENTO E BUONA FEDE.**

Sulla c.d. **sesta casella**. In via ulteriormente subordinata si sollevano le censure di seguito esposte di cui molte rivolte nei confronti del D.M. del 18 giugno 2009 con peculiare riferimento alla conferma, anche quest'anno accademico, di una c.d. **sesta casella**, ovvero un apposito riquadro che affianca le cinque risposte della singola domanda e che non pochi problemi ha fornito agli studenti.

1. A parere di molti giuristi ed esperti del settore, il Decreto del 18 giugno 2009 appare non procedere verso quella direzione di maggiore tutela che ci si auspicava e che del resto, trovava solo parziale riscontro anche nel precedente D.M. del 17 maggio 2007.

Analizzando il primo dei profili, forti dubbi si presentano per quel che riguarda l'art. 4 del suddetto D.M. se connesso a quanto riportato nell'allegato dello stesso, quale sua parte integrante. Difatti sono molte le possibili ipotesi che possono andare a configurarsi a seguito di correzione e valutazione della prova, considerando l'anomalo sistema di assegnazione del punteggio, che mai come quest'anno risulta astruso e di non facile cognizione.

Il dettato del suddetto articolo differenzia in maniera poco logica l'attribuzione del punteggio allo studente se posto in relazione alla novità più importante introdotta nella nota tecnica allegata, della **sesta casella** apposta a fianco di ciascun quesito "*che lo studente deve barrare solo dopo aver valutato la propria competenza, per indicare che non intende rispondere*" (e di cui almeno relativamente a tale inciso si chiede

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiolegalesaitra.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avysantidela@alice.it - @pec avysantidelia@unipec.it

l'annullamento).

Al di là della reale funzione ed opportunità di introdurre tale apposita casella, nulla si riferisce nel decreto circa la decurtazione o meno di punteggio nel caso in cui tale “*dovere*” - e non certo opzione - da parte dello studente, non avesse avuto luogo anche per inazione a lui non imputabile; come ad esempio a seguito della impossibilità pratica dovuta alla mancanza del tempo e/o posizionamento della risposta oggetto di interesse. Al riguardo il decreto è volutamente sfornito di motivazione e ha generato confusione prima della prova tra gli studenti.

Si consideri che da un lato il Miur forniva delle spiegazioni audiovisive poco chiare sul suo sito, ma dall'altro le Università in alcuni casi stabilivano nel bando stesso che il mancato annerimento della sesta casella avrebbe determinato l'esclusione (è il caso del gruppo della Sapienza di Roma e di molte altre)! Per non parlare di alcune Università e commissari (a seconda dell'aula in cui si capitava) che pubblicamente in sede di prova consigliavano, nel dubbio e nell'incertezza generatasi, di non annerire la sesta casella.

Noi riteniamo che gli errori del passato non debbano ripetersi (mai più) e tale poca trasparenza non ha sicuramente giovato ad un corretto e sereno svolgimento della prova, poiché, lo ripetiamo, alcuni ragazzi su tale sesta casella obbligatoria hanno speso decine di minuti per l'“*annerimento postumo*” che potevano essere dedicati alla prova.

Al riguardo, due sono i punti che destano maggiore perplessità, sulla base di un dato basilare e cioè il tempo utile di due ore lasciato al candidato per la compilazione del test.

Via E. Bazzani, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 711099 - Fax 090779228 - e-mail: [santabellia@studiolegale-santabellia.it](mailto:santabellia@studiolegale-santabellia.it)  
Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: [acc@studiolegale-santabellia.it](mailto:acc@studiolegale-santabellia.it) per avvocati della area

Il primo è che la mancata sottrazione di punteggio in caso di mancato annerimento della c.d. sesta casella fa sì che non vi sia alcuna presumibile differenza con l'opzione lasciata allo studente di non dare risposta alcuna.

In tal modo si è determinata così una procedura incerta e sotto gli ulteriori profili che seguono anche illogica. Se a carico dello studente si è configurato un vero e proprio dovere di porre l'annerimento nell'apposito riquadro "*considerato che tale indicazione, una volta apposta, è immodificabile*" ci si chiede infatti al riguardo come lo studente possa valutare la propria competenza, implicando questa un dovere di auto-escludersi senza che ciò comprometta il punteggio e **senza che vi sia difformità con chi ha avuto il tempo necessario per valutare la domanda**. Contraddittorietà che emerge dalla pura logica che evidenzia come tale dovere possa scaturire solo da una presa di posizione o riconoscibilità "del sapere" da parte del candidato insita in una spendita di tempo che nei quiz universitari può anche mancare.

A tal proposito emerge una evidente discrasia con quanto indicato all'articolo 4 della legge regolatrice 264/99 secondo cui: "*l'ammissione ai corsi (...) è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi*". Come fare pertanto a configurare tale azione posta a carico del candidato quale comportamento valutabile se come rilevato dalla norma tale valutazione deve avere ad oggetto unicamente programmi della scuola secondaria? L'inserimento pertanto, di una apposita casella da barrare nel caso in cui non si intenda rispondere, appare all'evidenza

Via E. Risazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiogalesaitta.it  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvsantidelia@alice.it - @pec: avvsantidelia@unipec.it

illegittima, poiché in violazione del diritto riconosciuto allo studente dalla norma regolatrice, di essere valutato su programmi predeterminati, e solo su di essi.

Inoltre è lo stesso concetto di Dovere a carico dello studente a dover in tal caso inevitabilmente prevedere un qualsivoglia addebito di punteggio quale esplicita ammissione di non conoscenza della risposta oggetto della domanda. Discorso analogo se trattasi di facoltà, ma in tal caso l'assenza di una decurtazione appare più logica e corretta in quanto non legata alla necessità di compiere un'azione. In definitiva può un dovere, un onere, non prevedere una sanzione -perdita di punti- nel caso in cui non venga rispettato?! E come può configurarsi tale dovere là dove una valutazione circa la propria preparazione implica concentrazione e quindi del tempo, e sempre che lo si abbia, considerato che nessuno può obbligare uno studente ad impegnarsi su singole domande?!

Ulteriore censura concerne la impossibilità di modificare l'indicazione data (una volta apposta la sesta casella), ponendo una netta disparità con le altre opzioni di risposta vista infatti la facoltà per queste, di modificare la propria scelta a seguito di un supponibile ravvedimento da parte dello studente.

A tali domande non ci è dato trovare risposta se non affrontando in via indiretta la reale praticità e/o utilità di un sì tale procedimento valutativo che alla logica ha preferito lasciare posto ad una apparente auto-tutela a favore della Pubblica Amministrazione per premunirsi dinanzi a possibili ricorsi giurisdizionali con ulteriori profili di legittimità costituzionale con particolare riferimento all'articolo 24 della Costituzione che

contestualmente si sollevano qualora si aderisca ad una interpretazione normativa di tal sorta.

Oltretutto dobbiamo considerare che sebbene il decreto del 18.06.2009 si riferisca all'annerimento di una sesta casella come una ponderata scelta da parte del candidato sulla propria competenza (il d.m. recita: "*che lo studente deve barrare solo dopo aver valutato la propria competenza, per indicare che non intende rispondere*") non vi è alcuna differenza rispetto a colui che per mera casualità o per questioni di tempo non la annerisca. Difatti mancherebbe una qualsivoglia sigla distintiva per farla ritenere un frutto di una scelta ponderata. In poche parole, come fare a stabilire se trattasi di reale scelta o di semplice mancanza di tempo da parte del candidato?!

2. Connesso a ciò rileva inoltre, il tempo effettivo che lo studente può dedicare ad ogni singolo quesito, stimabile in un minuto e trenta secondi della durata complessiva della prova di due ore.

Un intervallo di tempo alquanto insufficiente tutt'al più se lo studente ha da chiedersi, come previsto dal D.M, se si ritiene "competente" a rispondere. Ovvio è dunque la contraddittorietà dello stesso D.M del 18 giugno 2009 come difatti emerge da risposta formale e successiva del Governo da interrogazione parlamentare N. 5-00128 che vede impegnato il Miur alla costituzione di un apposito Gruppo di lavoro, che già a partire da mese di settembre 2008, esamini le modalità di effettuazione delle prove per verificarne la validità e renderle "*congruenti col tipo di percorso universitario cui la selezione dà accesso*".

3. Dai rilievi mossi in fatto, notiamo come il D.M. 18 giugno 2009 si

Via E. Biazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiolegalesaitta.it  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avv.santidelia@alice.it - @pec avv.santidelia@entpec.it

discosti notevolmente dalla logicità delle procedure di valutazione adottate per i candidati, potendo configurare pertanto un vizio di legittimità per quel che concerne l'eccesso di potere. La funzione amministrativa che l'atto impugnato esprime risulta esercitata in modo anomalo, illogico e contraddittorio.

Figura sintomatica al riguardo è sicuramente la erronea valutazione dei fatti in quanto, sebbene individuati, risultano valutati in maniera illogica ed irrazionale come appunto riportato.

4. Altro elemento è ravvisabile nella "mancanza di idonei parametri di riferimento", quale figura sintomatica di più recente elaborazione. Si è infatti sostenuto, da parte della giurisprudenza, che la PA non può incidere sulle libertà dei cittadini senza la guida di idonei parametri generali di riferimento, parametri che – si ritiene - possano derivare (se non dalle fonti normative) da orientamenti interni alla PA quali circolari o da indirizzi generali che le Autorità amministrative devono darsi nelle forme e con gli strumenti previsti dai rispettivi ordinamenti, e che nel caso di specie mancano vista la causalità delle scelte mutevoli a cui ogni anno ci sottopongono.

A tal proposito emerge la violazione dell'art 4 della L. 264/99 per quanto concerne l'ammissione sulla base di soli programmi della scuola secondaria superiore. Difatti, attraverso l'introduzione di un apposita casella da barrare nel caso in cui, valutata la propria competenza, lo studente non intende rispondere, si giunge ad una valutazione sull'operato *che trascende la effettiva e reale preparazione dello studente sui programmi statali* quale unico termine di paragone per verificare la preparazione del candidato.

Via E. Deazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 314099 - Fax 090.770228 - e-mail: [santiadelfica.studiodelgab@uni-ct.it](mailto:santiadelfica.studiodelgab@uni-ct.it)  
Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335627263 - e-mail: [accademica@uni-ct.it](mailto:accademica@uni-ct.it) - [appec@vivasantiadelficauni-ct.it](mailto:appec@vivasantiadelficauni-ct.it)

Senza tralasciare la effettiva portata di un sistema nazionale basato sull'accesso programmato, che pone più problemi che la risoluzione degli stessi, giova rammentare ancora una volta come anche in altre democrazie siano presenti sistemi di selezione, **non condivisi**, con quesiti a risposta multipla, ma in nessuno di questi si riscontra un sì tale meccanismo incardinato sulla consapevole accettazione da parte dello studente di non voler apportare risposta alcuna mediante un apposita casella introdotta *ad hoc*.

Nel sistema Statunitense, patria indiscussa della modalità di selezione a quiz, si prevedono a livello Federale due distinti percorsi di accesso alle Università: il primo è rappresentato da 60 quesiti a risposta multipla *affermativa* con 5 opzioni di risposta da effettuarsi in un tempo massimo di 60 minuti, il secondo, lasciato nelle sue dinamiche procedurali alle singole facoltà, è costituito invece da un meccanismo di risposta multipla *negativa*. Quest'ultima modalità consiste nello **sbarrare** la risposta totalmente errata rimanendo le restanti 4 opzioni concesse, tutte veritiere rispetto alla domanda oggetto di attenzione del candidato.

Vi è pertanto un sistema tale che, pur se non condiviso in alcun modo, premia comunque la logica dello studente a rappresentarsi, selezionando l'unica possibilità di risposta errata, permettendo così di evidenziare a livello mentale tutte le restanti veritiere opzioni di risposta per una maggiore comprensione della domanda che si presenta così, agli occhi dello studente, completa in tutte le sue componenti al solo fine di un migliore apprendimento.

Si evidenzia come al contrario, un sistema come il nostro basato



Via E. Biazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714091 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiodiagnostica.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avv.santidelia@alice.it - @per avv.santidelia@cnfper.it

sullo scarto da parte dello studente di risposte *anche* meno probabili e non solo totalmente errate a risposta affermativa, presenti margini per generare confusione non solo sotto il profilo di valutazione ma anche dello stesso discernimento personale.

#### ISTANZA ISTRUTTORIA

Qualora la perizia dei docenti universitari versata in atti non risulti sufficiente, si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia disporre C.T.U. al fine di valutare, nell'ordine:

- **gli atti amministrativi che giustificano il mutamento della risposta n. 72 e 54, a già intervenuta pubblicazione delle domande, mediante l'avviso dell'11.09.2009 e gli atti amministrativi sottesi all'avviso stesso;**

- **l'attestazione finale di validità dei quesiti ad opera della Commissione Ministeriale come prevista e prescritta ad opera del comma 6 del D.M. del 29 maggio 2009 e i relativi verbali;**

- **il chiarimento ad opera del Miur e del Cineca se alla data dell'11 settembre 2009 (giorno di pubblicazione dell'avviso di mutamento delle risposte esatte) fosse già iniziata la fase di correzione. In caso di negazione dell'inizio delle fasi di correzione si chiede all'Ecc.mo Tar adito di ordinare la produzione di una relazione motivata ove specificare tutte le misure di custodia degli elaborati trattenuti a Casalecchio sul Reno;**

- **la perdita di tempo media per la risoluzione dei quesiti contestati in perizia;**

- **la validità dei quesiti oggetto di contestazione e così come**

Via E. Basazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770238 - e-mail: [santa.debato@studiodigalesmitta.it](mailto:santa.debato@studiodigalesmitta.it)  
Via Duozio, 11 - 98021 Messina - Cell. 3333625263 - e-mail: [avv.santolela@alice.it](mailto:avv.santolela@alice.it) - [ig.per.avv.antiolofia@uniproc.it](mailto:ig.per.avv.antiolofia@uniproc.it)

analizzati nella perizia di parte in atti;

- in ogni caso una chiara presa di posizione su tutti i quesiti contestati da parte dell'amministrazione resistente.

Sempre in via istruttoria, per tutti i motivi esposti, si richiede una specifica ordinanza istruttoria volta ad acquisire:

1) l'esatta posizione in graduatoria dei ricorrenti a seguito di scorrimenti, rinunce, passaggi al secondo anno di aventi diritto e via dicendo da parte di altri candidati;

2) l'eventuale assegnazione di posti a cittadini extracomunitari e/o cinesi e la copertura dei posti disponibili;

3) la c.d. brutta dell'elaborato consegnata obbligatoriamente, ma, sebbene richiesta, ancora non ottenuta e diretta a dimostrare l'espletamento delle domande contestate con notevole perdita di tempo da parte dei candidati;

4) tutte le deliberazioni ed i verbali della Commissione relativi alla fase antecedente allo svolgimento della prova, all'espletamento stesso della prova e di tutte le successive fasi;

5) tutte le deliberazioni del Senato Accademico, del Consiglio di Facoltà e tutti i decreti rettorali connessi all'istituzione dell'accesso programmato nella facoltà in questione;

6) tutto quanto ancora indicato nell'istanza di accesso agli atti depositata, a cui l'Università ha solo parzialmente fatto seguito.

#### **RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI**

A causa dei provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento per cui è causa, il ricorrente è

Via F. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studiogiuridici.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvsantidelia@alice.it - @pec avvsantidelia@cnfpec.it

stato illegittimamente privato della possibilità di iscriversi alla Facoltà cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *“il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale” (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).*

Il ricorrente, infatti, come verrà certamente dimostrato in corso di causa, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*. Relativamente alla prima voce di danno, risulta già dimostrato *per tabulas* che la corretta formulazione dei quesiti in perizia avrebbe loro certamente consentito di colmare quel *gap* di un punti che, ad oggi, li vede

Via E. Biazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 7110991 - Fax: 090770228 - e-mail: [santa.delfia@studiol.galea.unict.it](mailto:santa.delfia@studiol.galea.unict.it)  
Via Ducezio, 11 - 98121 Messina - Cell. 3335627263 - e-mail: [avv.condebarabec@unict.it](mailto:avv.condebarabec@unict.it) - [avv.santidelfia@unict.it](mailto:avv.santidelfia@unict.it)

esclusi.

In merito alla seconda voce di danno *“sul presupposto della irrimediabile perdita di chance in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima – deve riconoscersi il danno associato alla perdita di una probabilità non trascurabile di conseguire il risultato utile”* (Cass., Sez. lav., 18 gennaio 2006, n. 852).

#### DOMANDA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

*Medio tempore*, si impone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso di laurea in questione, al quale non è stato, illegittimamente, consentito di iscriversi.

Trattasi di un provvedimento che, riguardando solo pochi studenti, non procurerebbe alcun disagio organizzativo alla Facoltà, le cui strutture ben possono sopportare senza risentirne più di tanto un così lieve aggravio. A sostegno dell'istanza cautelare, val la pena rammentare che in casi analoghi, anche il Consiglio di Stato ha disposto analoghe ammissioni con riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, ord. 22 gennaio 2008, n. 293) e, appena due anni orsono, sempre relativamente all'ammissione a corsi di laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sempre il Consiglio di Stato (Sez. VI, 20 dicembre 2005, n. 6305 e 24 gennaio 2006, n. 351), accordò la misura cautelare dell'ammissione con riserva rilevando *“che gli atti impugnati in primo grado possono essere sospesi per quanto di ragione”* (ord. n. 6305/05) e *“che la soddisfazione degli interessi fatti valere con la presente istanza cautelare non può essere rinviata alla decisione del merito”* (ord. n.

---

---

Via E. Biazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/770228 - e-mail: santi.delia@studioleguesaitta.it  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvsantidelia@ndice.it - @pec avvsantidelia@confpec.it

351/06). Diversi T.A.R., inoltre, hanno disposto analoghe ammissioni con riserva proprio *"in ragione del margine che distanzia le medesime dall'ultimo posto utile"* (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, ordd. 24 ottobre 2007, nn. 479 e 480).

#### SULLA ISCRIZIONE IN SOVRANNUMERO

Si ritiene il caso di precisare sin da ora che l'ammissione richiesta potrà anche avvenire in soprannumero (cfr. in tal senso T.A.R. dell'Emilia – Bologna, 22 aprile 2008, n. 1532), imponendosi le concorrenti considerazioni per cui:

- l'accertata violazione di legge (art. 4 l. n. 264/1999) in cui è incorsa la Commissione incaricata dal Ministero di predisporre i quesiti di cui si tratta, comporta che le relative conseguenze gravino esclusivamente sul Ministero stesso (nel senso del superamento del tetto, dal medesimo programmato) e non (onde consentire il rispetto del tetto medesimo) su altri concorrenti già utilmente graduati e che verrebbero ingiustamente penalizzati per mancanza non imputabile a loro, bensì all'*"arbitro"* della competizione;

- peraltro, l'istante ulteriormente deduce nei motivi che precedono che l'Università resistente è provvista delle necessarie dotazioni tecniche in numero superiore a quello risultante dallo sfioramento.

Per questi motivi,

#### SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare e annullamento in *parte qua* dei provvedimenti in epigrafe e solo

Via E. Beazza, 11 - 98121 Mesima - Tel. 090 714099 - Fax: 090 779228 - e-mail: [santi.delia@studiolegaleaitta.it](mailto:santi.delia@studiolegaleaitta.it)  
Via Ducezio, 11 - 98121 Mesima - Cell. 333623263 - e-mail: [avvsantidelfarcatana.it](mailto:avvsantidelfarcatana.it) o per [avvsantidelfarcatna@pec.it](mailto:avvsantidelfarcatna@pec.it)

per quanto di interesse del ricorrente, voglia:

- 1) in accoglimento del primo motivo, annullare in parte qua, i provvedimenti in epigrafe indicati con la lett. "e" con la conseguente ammissione del ricorrente ai corsi
- 2) in via subordinata e gradata e solo in caso di mancato accoglimento del motivo di cui al punto precedente, in accoglimento del motivo n. 2, annullare in parte qua, i provvedimenti in epigrafe indicati con la lett. "f", con la conseguente ammissione dei ricorrenti ai corsi;
- 3) in via subordinata e gradata e solo in caso di mancato accoglimento dei motivi di cui ai punti precedente, in accoglimento dei motivi nn. 3 e/o 4, annullare, in parte qua, i provvedimenti in epigrafe indicati con le lett. "a" e "b", nelle parti in cui limitano a soli 300 i posti disponibili nel Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania, con la conseguente ammissione del ricorrente ai corsi;
- 4) in via subordinata e gradata e solo in caso di mancato accoglimento dei motivi di cui ai punti precedenti, in accoglimento dei motivi nn. 5 e/o 6, annullare, in parte qua, i provvedimenti in epigrafe indicati con la lett. "d", con la conseguente ammissione del ricorrente ai corsi;
- 5) in via ulteriormente subordinata e meramente gradata, e solo in caso di mancato accoglimento dei motivi di cui ai punti precedenti, in accoglimento dei motivi nn. 7-11, annulli tutti gli atti in epigrafe e, per l'effetto, l'intero concorso;
- 5) in via ancora ulteriormente gradata, solo ove non risulti praticabile il risarcimento in forma specifica della ammissione dei ricorrenti al corso di laurea cui aspirano, voglia condannare le Amministrazioni intimate,


Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/779228 - e-mail: santi.delia@studiogalesaitta.it  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avvsantidelia@alice.it - @pec avvsantidelia@cafpcc.it

ciascuno per le proprie competenze, al risarcimento di tutti i danni cagionati;

6) ove occorra, sollevi questione di legittimità costituzionale e di compatibilità al diritto comunitario dell'art. 3, lettera a), della Legge n. 264/1999, nella parte in cui dispone che la determinazione annuale del numero degli ammissibili debba avvenire *“tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”* e dell'art. 6 ter, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 502/92, nella parte in cui determina che *“ai soli fini della programmazione da parte del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario”*, la stima del fabbisogno debba avvenire con riguardo esclusivo alle prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale e non avuto riguardo all'intero mercato anche dei liberi professionisti non solo nazionale ma anche comunitario.

Ai fini del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, sicchè il contributo unificato dovuto è di € 500,00.

Catania, 27 ottobre 2009

Avv. Santi Delia  


Via E. Biazza, 11 - 98122 Messina - Tel. (090) 711099 - Fax: (090) 770231 - e-mail: santidelia@studiolegale.santidelia.it  
Via Ducezio, 11 - 98124 Messina - Tel. 3335625263 - e-mail: avv.santidelia@advocat.it per avv.santidelia@cnf.pcat.it

RELATA DI NOTIFICA: Io sottoscritto Avv. Santi Delia, in base alla Legge n. 53 del 21 gennaio 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina rilasciata in data 19 dicembre 2007, n. 132/07, previa iscrizione al n. 71 del mio cronologico, ho notificato per conto del Sig. **ROSARIO FISICHELLA** il superiore atto a:

1) **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**, in persona del Rettore *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA**, Via Vecchia Ognina, 149, C.A.P. 95127, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76398241171-0**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Messina 4/11/2009

Avv. Santi Delia

2) **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA**, in persona del Rettore *pro tempore*, Piazza **UNIVERSITA'**, 2, C.A.P. 95131, **CATANIA**, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76398241170-9**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

5 CONTRA

Messina 4/11/2009



Avv. Santi Delia

*[Handwritten signature]*

3) **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'**AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA**, Via Vecchia Ognina, 149, C.A.P. 95127, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76398241169-7**, spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale

Messina 4/11/2009

Avv. Santi Delia

4) Sig. **ENRICO TORTORELLA**, nato a Catania il 20/01/1990, residente in Paternò (Catania), Vico San Giovanni, 12, 95047, ivi trasmettendone copia conforme all'originale per mezzo del servizio postale con racc. a/r n. **76398241168-6** spedita dall'Ufficio Postale di Messina n. 18, in data corrispondente a quella del timbro postale



---

---

Via E. Bisazza, 14 - 98122 Messina - Tel. (090) 714099 - Fax: 090/779228 - e-mail: santi.delia@studiolegalesaitta.it  
Via Ducezio, 14 - 98124 Messina - Cell. 3335625263 - e-mail: avv.santidelia@alice.it - @pec avv.santidelia@enlpec.it

Messina 4/11/2009

Avv. Santi Delia